

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

20.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 LUGLIO 1992**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARCISIO GITTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI**INDICE**

	PAG.		PAG.
Convalida di deputati	965	POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-destra nazionale)	991
Disegni di legge di conversione: (Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	966	PRINCIPE SANDRO , <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	989, 990, 991, 992
(Trasmissione dal Senato)	966	Missione	965
Interpellanza e Interrogazioni (Svolgimento):		Per fatto personale:	
PRESIDENTE	989, 990, 991, 992, 993, 994, 996	PRESIDENTE	996
AZZOLINA ANGELO (gruppo rifondazione comunista)	989	PRINCIPE SANDRO (gruppo PSI)	996
CRUCIANELLI FAMIANO (gruppo rifondazione comunista)	994	Proposta di legge costituzionale (Discussione):	
DE PASQUALE PANCRAZIO (gruppo rifondazione comunista)	993	VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO ; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI ; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri, approvata dalla Commissione in	
MUSSI FABIO (gruppo PDS)	995		

20.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

	PAG.		PAG.
un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055):		DOSI FABIO (gruppo lega nord)	984
PRESIDENTE	966, 972, 975, 978, 981, 984, 986, 989	GALANTE SEVERINO (gruppo rifondazione comunista)	978
BERSELLI FILIPPO (gruppo MSI-destra nazionale), <i>Relatore di minoranza</i> . . .	972	LUCARELLI LUIGI (gruppo PSI)	981
CASINI CARLO (gruppo DC), <i>Relatore per la maggioranza</i>	967	MAZZUCONI DANIELA, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	975
CASTAGNETTI PIERLUIGI (gruppo DC) . . .	975	VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	986
		Ordine del giorno della prossima seduta	997

La seduta comincia alle 9,30

GIULIO MACERATINI. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato d'Aquino è in missione a decorere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono due, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Convalida di deputati

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 7 luglio 1992, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio II (Cuneo-Alessandria-Asti)

Goria Giovanni, Tealdi Giovanna Maria, Patria Renzo, Delfino Teresio, Costa Raffaele, Comino Domenico, Rossi Oreste detto Tino, Borgoglio Felice, Salvadori Massimo.

Do atto alla Giunta di questa comunica-

zione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

La Giunta delle elezioni, nella seduta dell'8 luglio 1992, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio VII (Mantova-Cremona)

Torchio Giuseppe, Tabacci Bruno, Anghinoni Uber, Conca Giorgio, Strada Renato, Martelli Claudio.

Collegio X (Venezia-Treviso)

Vigneri Adriana, Pellicani Giovanni, De Michelis Gianni, Sacconi Maurizio, Malvestio Piergiovanni, Armellin Lino, Zambon Bruno, Frasson Mario, Cancian Antonio, Padovan Fabio, Michielon Mauro.

Collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone)

Breda Roberta, Renzulli Aldo Gabriele, Visentin Roberto, Bampo Paolo, Gasparotto Isaia, Biasutti Andriano, Santuz Giorgio, Agrusti Michelangelo, Bertoli Danilo.

Collegio XXXI (Aosta)

Caveri Luciano.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 9 luglio 1992, i seguenti disegni di legge, già approvati dal quel Consesso:

S. 279. — «Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero» (1277);

S. 327. — «Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro» (1278).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono stati deferiti, in pari data, in sede referente, alla III Commissione permanente (Esteri), con il parere rispettivamente della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione; e della I, della II, della V, della VI, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 15 luglio 1992.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge costituzionale: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1955) (prima deliberazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, della proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati: Violante, Angius, Barbera, Bargonè, Cesetti, Colaianni, Correnti, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Imposimato, Lettieri, Recchia, Alfonsina Rinaldi, Rodotà, Senese, Tortorella, Vigneri; Fini, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Tassi, Trantino, Tremaglia, Valensise; Pappalardo; Battistuzzi, Altissimo, Biondi, Raffaele Costa, Patuelli, Zanone; Pierluigi Castagnetti, De Mita, Mattarella, Fracanzani, Gitti, Viscardi, Fronza Crepez, Azzolini, Biasutti, Ciaffi, Mazzuconi, Rojch, Nucci Mauro, Silvia Costa, Casilli, Agrusti, Luigi Grillo, Borri, Sanza, Lucchesi, Diana, Wilmo Ferrari, Baccarini, Saretta, Silvestri, Corsi, Pinza, Alaimo, Rivera, Giuseppe Serra, Mensorio, Tabacci, Mensurati, Nicotra, Matulli, Torchio, Bicocchi, Di Mauro, Lusetti; Alfredo Galasso, Palermo, Novelli, Bertezolo, Fernando Dalla Chiesa, Fava, Gambale, Rozza Giuntella, Nuccio, Orlando, Piscitello, Pollichino; Tassi; Paissan, Rutelli, Giuliani, De Benetti, Mattioli, Lecce, Pecoraro Scanio, Crippa, Boato, Pratesi, Bettin, Scalia; Binetti, Lia, Frasson; Bossi, Aimone Prina, Anghinoni, Arrighini, Asquini, Maurizio Balocchi, Bampo, Bertotti, Bonato, Borghezio, Brambilla, Calderoli, Castellaneta, Castelli, Comino, Conca, Dosi, Farassino, Flego, Formenti, Formentini, Fragassi, Frontini, Gnutti, Alda Grassi, Latronico, Lazzati, Leoni Orsenigo, Magistrone, Magnabosco, Antonio Magri, Gianmarco Mancini, Maroni, Matteja, Mazzetto, Meo Zilio, Metri, Michielon, Negri, Ongaro, Ostinelli, Padovan, Peraboni, Petrini, Pioli, Pivetti, Polli, Provera, Rocchetta, Luigi Rossi, Maria Cristina Rossi, Oreste Rossi, Sartori, Terzi, Visentin; Mastrantuono, Labriola, La Ganga, Lucarelli, Romano, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Informo che i presidenti dei gruppi parla-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

mentari della democrazia cristiana e del MSI-destra nazionale hanno chiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Tenendo conto delle iscrizioni a parlare la Presidenza ha pertanto provveduto a ripartire il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, fissato complessivamente in sedici ore, nel modo seguente:

tempo per la Presidenza e per gli interventi dei relatori e del Governo: 1 ora e 20 minuti.

interventi nella discussione:

gruppo DC 45 minuti + 90 minuti = 135 minuti;

gruppo PDS 45 minuti + 45 minuti = 90 minuti;

gruppo PSI 45 minuti = 45 minuti;

gruppo lega nord 45 minuti + 50 minuti = 95 minuti;

gruppo rifondazione comunista 45 minuti + 30 minuti = 75 minuti;

gruppo MSI-destra nazionale 45 minuti + 35 minuti = 80 minuti;

gruppo repubblicano 45 minuti + 20 minuti = 65 minuti;

gruppo liberale 45 minuti + 15 minuti = 60 minuti;

gruppo PSDI 45 minuti = 45 minuti;

gruppo dei verdi 45 minuti = 45 minuti;

gruppo del movimento per la democrazia: la Rete 45 minuti = 45 minuti;

gruppo misto 45 minuti = 45 minuti;

gruppo federalista europeo 45 minuti + 10 minuti = 55 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Carlo Casini.

CARLO CASINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla riforma dell'articolo 68 della Costituzione, la Commissione speciale appositamente costituita ha già svolto un ampissimo dibattito, i cui atti sono a disposizione dei colleghi. Ho predisposto una

relazione scritta che ritengo sufficientemente completa e dettagliata. I documenti necessari per conoscere gli argomenti a favore e contro la riforma e che sostengono la soluzione prescelta dalla Commissione, che io qui debbo illustrare, sono stati quindi tutti messi a disposizione.

Tuttavia, trattandosi di una riforma costituzionale di grande importanza, che per sua natura richiede il massimo consenso possibile non solo in questa Assemblea, ma anche nel paese, è giusto che il relatore ripercorra le motivazioni già scritte che portano alla soluzione che si vuole proporre.

Per opportuna chiarezza svolgerò la mia riflessione esponendo per un verso le tesi di coloro che vogliono la riforma dell'articolo 68, per un altro quelle di coloro che si oppongono a tale riforma, per consentire a tutti di valutarle e scegliere una giusta linea. Credo infatti che la scelta fondamentale e primaria sia proprio quella di decidere se mantenere tale articolo o modificarlo; i dettagli vengono dopo.

Le ragioni di chi sostiene la riforma sono le seguenti. In primo luogo, negli anni passati e nelle scorse legislature — non solo nell'ultima — l'uso dello strumento dell'autorizzazione a procedere è servito largamente ad impedire lo svolgimento dei processi. La percentuale delle autorizzazioni a procedere concesse in rapporto al numero delle domande è assai bassa. A ciò si deve aggiungere l'effetto perverso della mancanza di decisione: poiché il processo non può neppure cominciare prima che sia concessa l'autorizzazione a procedere, l'omessa concessione di quest'ultima corrisponde di fatto ad un rifiuto.

Si tratta di un argomento che è difficile non accogliere. Vedremo però in un secondo momento quali riflessioni sono state svolte al riguardo.

In secondo luogo, da un punto di vista teorico, l'autorizzazione a procedere — con l'applicazione che si è fatta dell'istituto previsto dall'articolo 68 — è apparsa come un privilegio a favore dei parlamentari, il che contrasta con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini. Nelle nostre aule di giustizia è scritto ovunque «la legge è uguale per tutti»; e per tutti deve essere uguale. Se l'effetto di un istituto è quello di discrimina-

re, creando forme di inaccettabile privilegio a favore di certe categorie, tale privilegio va distrutto. Un tempo si poteva dire che il principe, l'autore delle leggi, era libero dall'obbligo di osservanza delle medesime. Ma in un moderno Stato di diritto è vero esattamente il contrario. Tutti i cittadini hanno l'obbligo di rispettare le leggi, ma qualcuno ha un obbligo più forte di rispettarle: coloro che fanno le leggi. Non è più vero che il *princeps è legibus solutus*, ma il *princeps* deve dare l'esempio a tutta la comunità dei consociati perché la legge venga rispettata.

In terzo luogo, siamo in presenza, pressoché quotidiana, di spie di un malcostume che riguarda i politici: è il tema della contiguità tra affari e politica. Bisogna affinare gli strumenti di prevenzione generale; e la presenza di nicchie, in cui alcuni politici possono nascondersi, riduce l'effetto di prevenzione generale del diritto penale. Tutta la funzione del diritto penale si risolve nella dissuasione attraverso la minaccia credibile che se un certo fatto, socialmente disdicevole, verrà compiuto, vi saranno penose conseguenze. In tal caso la minaccia non è teorica, poiché quando un certo fatto viene compiuto si mostra ciò che accade. *Nemo iustus punitur quia peccatum est, sed ne peccetur*, diceva Seneca: la sanzione penale in realtà non svolge una funzione nei confronti di colui che la sconta, ma di coloro che non la scontano e tuttavia verificano, attraverso l'esecuzione della pena, la serietà della minaccia penale (e si astengono dal commettere reati). Ma se vi sono nicchie di impunità, questa funzione generale di prevenzione, propria del diritto penale, viene sminuita.

Si sostiene, inoltre, che quando il rifiuto di fatto, attraverso la mancanza di una pronuncia o il diniego dell'autorizzazione a procedere, diventa generalizzato, non si può escludere che a sostegno delle decisioni prese non vi sia un giudizio sull'episodio in sé, sull'esistenza o meno di una ragione politica giustificatrice del diniego o sulla ragionevole presunzione di una volontà persecutoria da parte della magistratura, bensì un motivo di altro genere, più o meno innocente, come un rapporto di amicizia o strategie politiche tali da investire qualcosa che va al di là del

semplice episodio processuale di cui si discute.

Si sostiene, inoltre, che non si può escludere che la ragionevole speranza dell'impunità giustifichi candidature e ricandidature di persone che viceversa, proprio per la posizione di imputati in cui si trovano o potrebbero trovarsi in futuro, sarebbe bene che non contribuissero a dare della politica un'immagine carica di ombre.

Si afferma, poi, che l'autorizzazione a procedere, per il fatto di essere generalizzata e di bloccare l'inizio delle indagini, implica una dispersione della prova: tutti sanno che la prova dei fatti, in particolare di quelli costituenti reato (non mi riferisco solo alla prova della colpevolezza, ma anche a quella dell'innocenza), si raccoglie, nella stragrande maggioranza dei casi, nell'immediatezza del verificarsi dei fatti. Più celermente si interviene, maggiore è la speranza di raccogliere la prova, accusatoria o liberatoria. Con il passare del tempo, invece, diventa sempre più facile la dispersione della memoria, la distruzione di documenti e l'inquinamento della prova. Conseguentemente, l'autorizzazione a procedere, impedendo lo svolgimento di attività di indagine di questo tipo, trasforma di fatto quello che sarebbe soltanto un meccanismo processuale (ossia l'impossibilità di celebrare il processo per tutto il tempo del mandato parlamentare, salva la responsabilità sostanziale che sarà accertata nel momento della cessazione dello stesso mandato parlamentare) in un istituto di carattere sostanziale: di fatto, se una volta decorso il termine del mandato parlamentare e iniziato il processo la prova non è più raccogliabile, non è possibile provare seriamente la colpevolezza ma — si badi bene — neppure l'innocenza dell'imputato, a carico del quale l'ombra resta definitivamente.

Si sostiene, inoltre, che non ha più senso un istituto che nasce, con le prime applicazioni del principio della tripartizione dei poteri, come strumento di equilibrio al confine tra il potere esecutivo e quello giudiziario. Laddove il potere giudiziario è ancora largamente manovrabile da quello esecutivo, che nomina i procuratori della Repubblica (un tempo procuratori del re), i quali

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

in qualche modo devono obbedire agli ordini del capo dell'esecutivo, vi è bisogno di introdurre una garanzia affinché lo strumento giudiziario non diventi un mezzo per combattere gli avversari politici.

L'esperienza storica, in questo senso, giustifica largamente l'istituto: basti pensare a quanto è avvenuto attraverso lo strumento del processo durante lo stalinismo di pochi anni fa e il fascismo di non molti anni fa.

RAFFAELE VALENSISE. Il fascismo, veramente no!

CARLO CASINI, Relatore per la maggioranza. Il fascismo ha istituito anche i tribunali speciali.

RAFFAELE VALENSISE. Il fascismo non ha mai piegato il giudice ordinario, non si è mai interessato dei giudici ordinari!

CARLO CASINI, Relatore per la maggioranza. È dimostrato comunque che, almeno rispetto al tribunale speciale, era importante avere una garanzia.

RAFFAELE VALENSISE. Il tribunale speciale per la difesa dello Stato rientra in un altro discorso.

ALFREDO BIONDI. Era una deroga ad un principio generale di equilibrio! (*Commenti del deputato Valensise*).

CARLO CASINI, Relatore per la maggioranza. Si trattava comunque di tribunali che, in quanto tali, svolgevano un'attività giudiziaria.

Si sostiene, inoltre, che oggi questo rischio non esiste più perché nel nostro sistema, forse ancor più che in altri, l'ordinamento della magistratura è retto dal principio di autonomia e indipendenza: esiste, infatti, un organo di autogoverno a livello nazionale ed organi consultivi a livello periferico (i consigli giudiziari), mentre la Costituzione afferma che il giudice è soggetto soltanto alla legge. Nello stesso tempo, le promozioni, i trasferimenti e le nomine avvengono attraverso l'organo di autogover-

no, e non si pone più il problema di una difesa nei confronti del potere esecutivo.

Non solo, ma il nuovo processo penale ha in sé ormai diversi elementi di garanzia, quali il contraddittorio, la partecipazione della difesa e la pubblicità dei dibattimenti. Esso, quindi, è veramente lo strumento più moderno di cui disponiamo per accertare la verità, con la garanzia del diritto di difesa. Devo sottolineare che la massima garanzia sta proprio nell'accertamento fino in fondo della verità, in quanto quest'ultima salva l'innocente e punisce il colpevole, come tutti desideriamo.

Vi è quindi un processo in cui non è più possibile la prevaricazione, l'invasione della sfera del politico. Questo è quanto affermano i sostenitori dell'abrogazione dell'istituto di cui parliamo. Ma dobbiamo ora vedere ciò che si contrappone a questo complesso di ragioni a favore della riforma, per la verità assai solido.

Si dice: attenzione, non legiferiamo, in una materia così delicata come quella costituzionale, sotto la spinta di una emozione che nasce da vicende non necessariamente permanenti nel nostro sistema. Il compito del legislatore consiste nel razionalizzare, nel pensare. La Costituzione è destinata a durare decenni e decenni; dobbiamo smetterla con il vizio di legiferare in modo emotivo e schizofrenico, allargando o restringendo le maglie delle leggi a seconda di ciò che la gente chiede. Il popolo ha votato, e noi siamo i suoi rappresentanti. Il nostro compito è di decidere non in modo assembleare, ma usando il cervello. Occorre procedere con prudenza, quindi, prima di modificare un istituto come quello in esame.

Dal momento che io, come tutti sanno, sono favorevole ad una incisiva riforma dell'immunità parlamentare, voglio anzitutto fornire qualche risposta ai suddetti argomenti. Riconosco la serietà dell'avvertimento di non seguire demagogicamente, per cercare un consenso nell'immediato, il grido popolare dell'integrale abolizione dell'istituto in esame, perché il nostro compito è ragionare. Sono d'accordo su questo.

Devo peraltro osservare che non c'è soltanto il grido popolare: mi si deve spiegare perché i lavori intorno alla riforma dell'im-

munità parlamentare sono cominciati in questa sede quando quel grido ancora non esisteva. Nella IX legislatura, infatti, la Camera approvò un testo di modifica dell'articolo 68 della Costituzione e lo trasmise al Senato, dove la Commissione affari costituzionali lo approvò con alcune modifiche. Lo scioglimento anticipato della legislatura impedì poi che l'iter fosse completato. Ciò significa che vi è una esigenza di fondo che in qualche modo ha già trovato ingresso in precedenza e che noi dobbiamo raccogliere e soddisfare.

Si replica: è vero, si è fatto un uso distorto dell'istituto. Ma uso distorto non significa errore nella norma scritta. Si tratta di introdurre una prassi applicativa che corregga gli errori compiuti e che consenta di rendere eccezionale il rifiuto dell'autorizzazione a procedere. Non dobbiamo temere, si dice, perché in fondo le prime battute della nuova legislatura mostrano già che l'atteggiamento culturale complessivo della Camera è nel senso che il diniego dell'autorizzazione deve essere eccezionale e le decisioni rapide. Perché, dunque, modificare l'articolo 68 della Costituzione?

Non possiamo prendere questo argomento alla leggera, ma ricordo nei miei studi di filosofia del diritto l'affermazione che la legge non è quella scritta, ma quella che vive, che cioè determina una realtà effettuale. Una parola scritta in un testo normativo ha lo stesso significato che assume nella pratica attuazione; e se una parola consente certe applicazioni che giudichiamo distorte, vuol dire che essa è stata usata malamente. È necessario perciò mettere nella legge dei puntelli che non consentano tale prassi, ormai pluridecennale, che tutti concordano debba cessare.

Si osserva, ancora, che i fondamenti dell'istituto previsto dall'articolo 68 della Costituzione non sono cambiati ed hanno ancora una loro validità. Se è vero che il potere esecutivo non può influenzare il potere giudiziario al punto da impiegarlo in modo diretto come strumento di battaglia politica, tuttavia è altrettanto vero che la complessiva composizione degli organi parlamentari deve salvaguardare la rappresentanza della sovranità popolare. Se, per citare un esem-

pio limite, un magistrato incarcerasse improvvisamente, per un reato gravissimo, magari di mafia, cento parlamentari, un intero gruppo politico, le maggioranze e le minoranze sarebbero alterate. Ciò costituisce un problema per chi voglia riflettere, in termini di rappresentanza popolare. Le maggioranze qualche volta sono davvero risicate, non sono alterabili soltanto con clamorosi arresti; talvolta, specie in certe Commissioni, come quelle speciali, dove non è possibile la sostituzione, la maggioranza è determinata da uno, due, tre voti.

Occorre pertanto prestare attenzione al tema della rappresentanza popolare e della salvaguardia — si intende, entro certi limiti — della composizione degli organi parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, le ricordo che i tempi sono contingentati. La avverto pertanto che dispone ancora di tre minuti.

CARLO CASINI, Relatore per la maggioranza. Mi limiterò allora all'introduzione della parte generale, mentre in sede di replica illustrerò le soluzioni tecniche che sono state individuate.

L'altro argomento a favore del «no» è il principio della libertà. È sicuro che il parlamentare deve essere garantito nella sua libertà. Ma la sua libertà parlamentare è soprattutto la possibilità di parlare, di esprimere il proprio pensiero, di non essere inquisito per come vota e per come pensa; non è certo la libertà di commettere reati. Possiamo quindi cercare di trovare un punto di equilibrio tra queste opposte tesi.

Il relatore ritiene (e conclude qui, dovendo omettere ogni ulteriore riflessione sull'articolato) che nella riforma debbano essere garantite le seguenti esigenze. La prima è quella di rendere davvero eccezionale il diniego di autorizzazione a procedere, sia in diritto sia in fatto, cioè anche attraverso la possibilità di rinviare continuamente la decisione. Lo stabilire un termine breve consente di impedire questo effetto, ed altri meccanismi, che illustreremo in seguito, consentono di rendere eccezionale il diniego di autorizzazione a procedere.

In secondo luogo, è necessario non con-

sentire una dispersione della prova: bisogna che almeno le primissime indagini possano essere compiute dal magistrato senza impaccio alcuno.

In terzo luogo, occorre trovare un nuovo equilibrio, che conferisca maggior peso al principio di uguaglianza rispetto alla difesa del parlamentare.

Nella relazione scritta le soluzioni proposte si riassumono sostanzialmente nel meccanismo del potere di sospensione attribuito al Parlamento, da esercitarsi entro il termine di sessanta giorni. In mancanza di tale sospensione, il processo non avrà più impaccio e intanto, fino a che non interverrà l'ordine di sospensione, le indagini potranno essere compiute. Il meccanismo prescelto cerca di fornire una risposta a tutte queste soluzioni. Non si tratta di un meccanismo che non innova, come è stato sostenuto da qualche giornale; esso, invece, innova profondamente, sia per quanto riguarda l'autorizzazione in via generale per i processi, sia per quanto riguarda l'autorizzazione agli arresti, in relazione alla quale il nuovo punto di equilibrio individuato è che le sentenze definitive di condanna devono comunque essere eseguite, anche se riguardano un parlamentare, senza alcun bisogno di autorizzazione.

Non voglio aggiungere ulteriori specificazioni, perché credo che gli ultimi tre minuti di cui disponevo siano finiti, signor Presidente.

Per ciò che concerne le soluzioni tecniche, mi rimetto alla relazione scritta. Mi consenta tuttavia, signor Presidente, di menzionare due aspetti che sono stati oggetto di ampia discussione in sede di Commissione e che debbo illustrare. Il primo riguarda il tema delle perquisizioni. Oggi è necessaria un'autorizzazione speciale non solo per gli arresti, ma anche per le perquisizioni. Il relatore per la maggioranza fin da questo momento non fa mistero che, nella logica di impedire la dispersione delle prove, non è personalmente favorevole all'autorizzazione speciale per le perquisizioni; ma, in quanto relatore, deve dire che la maggioranza (anche abbastanza consistente) della Commissione si è espressa nel senso di mantenere l'autorizzazione speciale alle perquisizioni. Su questo aspetto, semmai, interverrò in seguito.

Veniamo all'altro aspetto, anch'esso delicato e in ordine al quale nella Commissione sono emerse sostanzialmente due tesi.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, la prego di attenersi al tempo a sua disposizione.

CARLO CASINI, Relatore per la maggioranza. Vorrei accennare a questo punto, perché è importante, signor Presidente. Ma sarò rapidissimo.

Tutti sono stati d'accordo nel consentire le indagini preliminari. Per quanto riguarda però il meccanismo da adottare, accanto all'ipotesi qui prospettata del potere di sospensione, da esercitare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'azione penale, è stata formulata un'altra tesi (inizialmente prospettata anche dal sottoscritto, ma alla fine sostenuta in particolare dal gruppo socialista). Tale seconda tesi sostanzialmente sembra individuare una facoltà per il magistrato di compiere tutte le indagini preliminari; successivamente a questa fase si inserisce il meccanismo dell'autorizzazione a procedere. Non si ha cioè una sospensione, ma il blocco del processo per un certo periodo. Vi è quindi, in ogni caso, la necessità di una decisione del Parlamento.

Devo dire che tale seconda soluzione presenta alcuni inconvenienti su cui è giusto riflettere, ed è questa la ragione per cui la Commissione si è espressa contro tale tesi. Essa presenta, infatti, sia problemi di formulazione sia problemi di sostanza. Vediamo, innanzi tutto, quali sono i problemi di formulazione. In una Costituzione destinata a durare — come si spera — ancora decenni, come possiamo stabilire che il giudice può compiere tutte le indagini preliminari quando tale formula ricorre nell'attuale codice di procedura penale, che può benissimo essere modificato? E come si può parlare di inizio dell'azione penale, quando già il codice attuale (consentitemi di non dimostrarlo) evidenzia gravi incertezze al riguardo, anche se contiene un articolo che parla, appunto, di «inizio dell'azione penale»? Tale ipotesi, dunque, appare rischiosa.

Se noi vogliamo veramente difendere il Parlamento da eventuali e sempre possibili prevaricazioni da parte dell'autorità giudi-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

ziaria, il momento in cui il rischio è minore è quello dibattimentale, dove i giudici sono diversi da quelli che hanno svolto le indagini e dove sono presenti tutte le garanzie di difesa.

Per queste ragioni, mi sembra che il sistema proposto, con la sua flessibilità che si accompagna alla novità, garantisca in qualche modo l'equilibrio fra tutte le esigenze che ho cercato di rappresentare (*Applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, il quale avrà comunque la possibilità di completare l'illustrazione del suo pensiero in sede di replica o in sede di espressione del parere sugli emendamenti.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, da parte nostra vogliamo innanzi tutto ringraziare gli uffici per il lavoro svolto, che ci ha consentito di affrontare in modo molto puntuale e documentato il dibattito all'interno della Commissione speciale: Commissione speciale che io definisco «Commissione Scalfaro», perché in effetti è stato merito dell'ex presidente della Camera e attuale Capo dello Stato aver preteso la costituzione di una Commissione speciale, che si è proposta di concludere i propri lavori in tempi molto ravvicinati. E per la prima volta (il merito è un po' di tutti, ma credo anche del presidente di quella Commissione, attuale Presidente di turno di quest'Assemblea) i tempi previsti sono stati rispettati.

È stato un lavoro importante. E credo che l'onorevole Casini non abbia da dolersi per non aver potuto illustrare come avrebbe desiderato la propria relazione, dal momento che la stessa è stampata. Noi non siamo d'accordo sulle conclusioni cui è pervenuto l'onorevole Casini, tant'è che abbiamo ritenuto necessario presentare una relazione di minoranza.

Il problema è di una semplicità clamorosa. È ora che il cosiddetto paese legale si sintonizzi sulla lunghezza d'onda del paese reale. In Commissione si è parlato ripetutamente dell'esigenza di rispettare la volontà

dell'opinione pubblica, anche se da qualche parte, nella stessa Commissione, si è irriso a questa opinione pubblica, che secondo noi non deve essere confusa, necessariamente, con i sessanta ragazzotti con il cane leghista che l'altra sera hanno fatto baruffa davanti a palazzo Marino di Milano. Quando parliamo di opinione pubblica, intendiamo riferirci a quella che si esprime in quest'aula attraverso noi deputati e nell'altro ramo del Parlamento tramite i senatori.

Vi è quindi la necessità di riformare un istituto che è particolarmente odioso per la gente comune e che non serve neanche a noi parlamentari e all'istituto parlamentare medesimo; tant'è che l'associazione degli ex parlamentari ha approvato un ordine del giorno nel quale si auspica che il Parlamento abolisca o riformi l'istituto dell'immunità parlamentare, che nella normativa attuale può essere usato, come è già avvenuto, non a tutela della funzione parlamentare, ma quale strumento anacronistico e di odioso privilegio per sottrarre alla giustizia ordinaria politici disonesti.

Quindi è nell'interesse del Parlamento e dei parlamentari, che nella stragrande maggioranza sono onesti, riformare radicalmente l'istituto secondo la nostra proposta, mantenendo cioè il disposto del primo comma dell'articolo 68, seppure con le modifiche che suggerisce il relatore onorevole Casini, ed abrogando il secondo ed il terzo comma.

Ci rendiamo conto che il lavoro che abbiamo svolto in Commissione e che stiamo svolgendo è, in qualche modo, ispirato dalle vicende milanesi, però cogliamo l'occasione di questa seduta per respingere le affermazioni che l'onorevole Craxi ha fatto il 3 luglio scorso in aula. In sostanza, l'onorevole Craxi ha detto che siamo tutti colpevoli. Io credo che ognuno debba badare alle proprie cose ed a quello che avviene in casa propria.

Noi che siamo da sempre partito di opposizione non ci siamo mai sognati, onorevoli colleghi, davanti a vicende giudiziarie che hanno colpito in questi anni tutti i partiti di regime, di affermare che, se vi erano socialisti disonesti, tutti i socialisti dovevano ritenersi tali; che se vi erano pidiessini ladri, tutti i comunisti di allora o i pidiessini di adesso potevano dirsi ladri. Lo stesso discor-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

so vale per i repubblicani e per i democristiani. In sostanza, è inaccettabile il principio secondo cui, se vi sono dei ladri e dei corrotti, tutti i partiti ai quali appartengono devono essere obbligatoriamente composti di ladri e di corrotti. Noi siamo stati però smentiti proprio dall'onorevole Craxi che, intervenendo in aula, ha cercato di difendere alcuni esponenti del suo partito chiamando in causa tutta l'Assemblea e dicendo che, in sostanza, essa sarebbe composta di ladri e di corrotti. Noi ci chiamiamo fuori, perché se vi è un partito — lo ribadiamo in questa occasione — che non è mai stato sfiorato da scandali, né direttamente né indirettamente, è il Movimento sociale italiano. Quindi respingiamo l'autodifesa dell'onorevole Craxi e del partito socialista, perché le cose stanno in modo diametralmente opposto.

Allo stesso modo respingiamo l'ipotesi, ventilata in questi ultimi giorni, di una sorta di amnistia, perché adottando tale misura si inserirebbe nel nostro ordinamento giuridico, come delitto politico, il reato di concussione o di corruzione a fini politici: io rubo per il partito e quindi compio un delitto politico per il quale posso non essere chiamato a rispondere e per il quale, comunque, sarei meritevole di un condono o di un'amnistia.

È necessaria, pertanto, una riforma forte, partendo dall'articolo 68, e non un «papocchio» — mi sia consentita l'espressione — come quello che è uscito dai lavori della Commissione.

I principi informatori dell'articolo 68 della Costituzione risalgono alla rivoluzione francese, al 1789; ma direi che si può andare a molti secoli prima, agli anni novanta del XIV secolo, quando in una famosa seduta della Camera dei comuni — ringrazio gli uffici per averci fornito anche questa specifica documentazione — fu approvato un *bill* di critica nei confronti del re, nei confronti della gestione della cosa pubblica in Inghilterra. Si diceva che i fondi pubblici venivano sperperati — le cose non cambiano con i secoli! — dalla corte inglese. Re Riccardo II reagì: Thomas Sax, un deputato di allora, fu condannato a morte e salvò la testa solo perché si fece prete. L'anno successivo, però, il Parlamento inglese sanzionò il principio in

base al quale i parlamentari non potevano essere ritenuti responsabili per le opinioni espresse ed i voti dati, principio che ritroviamo nel primo comma dell'articolo 68 della nostra Costituzione.

Come dicevo all'inizio, l'immunità è stata prevista a tutela dell'indipendenza delle Camere e non solo del singolo parlamentare. Da qui la conseguenza della sua irrinunciabilità. Troppe volte abbiamo sentito i colleghi affermare che rinunciavano ad avvalersene: non potevano farlo, perché l'immunità non è prevista a tutela del singolo che si trova coinvolto, ma dell'intero Parlamento.

Oggi purtroppo — lo ha ricordato anche il collega Casini — il rifiuto o l'omissione nella concessione dell'autorizzazione a procedere sono la regola e non l'eccezione.

Certo, ci troviamo a dover riformare l'istituto perché purtroppo, in questi anni, vi si è fatto ricorso in modo sbagliato. Basti pensare che nella X legislatura su 256 domande di autorizzazione a procedere, per un motivo o per l'altro, soltanto 31 sono state concesse. La percentuale di 1 a 10 risulta capovolta all'estero. Infatti, nei paesi in cui esistono istituti analoghi, si registra che l'autorizzazione a procedere viene concessa nove volte su dieci! Questo è il principio sul quale dobbiamo confrontarci in questo momento.

Come dicevo, a nostro avviso devono essere abrogati sia il secondo sia il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione perché, salva ed impregiudicata la possibilità per il parlamentare di essere tutelato dal principio dell'insindacabilità, che — ci mancherebbe altro! — è riconosciuto in tutti gli ordinamenti giuridici e costituzionali del mondo, è altrettanto pacifico che bisogna eliminare il principio dell'inviolabilità.

Quanti avversano tale impostazione obiettano che vi sono magistrati nemici dei politici: ciò, a loro avviso, comporterebbe che, se abrogassimo il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione — come pretendiamo noi del gruppo del Movimento sociale italiano — accadrebbe che magistrati facili a spiccare mandati d'arresto e animati da desiderio di protagonismo verrebbero alla ribalta proprio perché coinvolgerebbero uomini politici.

Ebbene, onorevoli colleghi, il problema allora è quello di intervenire su tali magistrati, non di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 68; il problema, lo ripeto, è quello d'intervenire sull'amministrazione della giustizia. Bisogna agire sugli effetti, non sulle cause che, secondo qualcuno, determinano questa situazione (*Commenti del deputato Biondi*), perché non è l'articolo 68 a provocare gli effetti lamentati, ma il modo in cui viene amministrata la giustizia. Si intervenga, quindi, su quest'ultimo aspetto, per cercare di risolvere un problema che si addebita, sbagliando, all'articolo 68!

Onorevole Casini, se fosse vero che il problema è davvero quello indicato, come la mettiamo con i consigli regionali? Questi svolgono una funzione di carattere normativo, sia pure a livello regionale, e sono tutelati solo dal quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione che, su per giù, ricalca il primo comma dell'articolo 68, così come ci si propone di modificarlo.

Quindi, i consigli regionali, provinciali e comunali non sono tutelati; ma vi è di più: i singoli cittadini non sono tutelati. Come è possibile, allora, conciliare l'articolo 3 della Costituzione con l'articolo 68? Se l'articolo 68 non fosse un principio Costituzionale, ma una disposizione di una legge ordinaria, sarebbe incostituzionale; non si può parlare, invece, di incostituzionalità soltanto perché si tratta di un articolo della Costituzione.

La questione è seria, ma dobbiamo prendere atto che si è inserita nella Carta costituzionale una norma che non avrebbe trovato ospitalità in alcuna legge ordinaria dello Stato; anzi, una disposizione del genere sarebbe stata stracciata e il relativo principio sarebbe stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Ma dal momento che è contenuto nella Costituzione, non si può parlare certamente di violazione dei principi costituzionali.

Di fatto, però, nella sostanza, la violazione c'è. Né si può pensare purtroppo di introdurre, nel corso della riforma dell'istituto, la figura del reato politico — che noi, insieme con altri, potremmo vedere con favore — perché non è possibile (*rebus sic stantibus*) individuare in modo sicuro e specifico i reati che potrebbero rientrare, ad esempio, nella

tutela dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, lasciando fuori gli altri.

Allora, non potendosi individuare il reato politico, noi siamo favorevoli ad una soluzione più radicale: riformare l'istituto, abrogando i commi 2 e 3 dell'articolo 68.

In sostanza, non si può accettare neanche in linea di principio che con l'elezione in uno dei due rami del Parlamento qualcuno possa pensare di farla franca per le malefatte già commesse o per quelle che commetterà.

Il testo in discussione, per il quale abbiamo ritenuto necessario predisporre una relazione di minoranza, non è accettabile nel modo più assoluto. Esso è giunto al nostro esame grazie ad un accordo in Commissione, probabilmente sotto banco, tra Governo e lega lombarda: senza tale accordo, senza quelle due astensioni determinanti in Commissione, infatti, non sarebbe arrivato in aula. Qualche deputato leghista si è chiesto cosa sarebbe successo in quel caso: non sarebbe successo assolutamente nulla, perché non sarebbe stato sottoposto all'Assemblea un testo ulteriormente garantista ed a tutela dei parlamentari disonesti, ma si sarebbe cercato un accordo al fine di predisporre un articolato sul quale potesse raccogliersi una maggioranza che, lo ripeto, in Commissione non c'era e speriamo non vi sia neanche in quest'aula.

L'onorevole Casini, dato il tempo ristrettissimo, non ha potuto completare l'illustrazione della sua relazione; desidero tuttavia muovergli alcune obiezioni fin da ora, perché ci troviamo di fronte ad un testo che è un suo figlio illegittimo. Egli ha prospettato in Commissione diverse possibilità, però su un punto — e lo ha lealmente ricordato — è stato assolutamente deciso: nell'escludere qualsiasi forma di autorizzazione per quanto riguarda le perquisizioni personali e domiciliari. L'ha affermato ripetutamente in Commissione, l'ha scritto nella sua relazione, lo ha ricordato anche oggi.

Questo, onorevole Casini, non è un passaggio secondario, ma è di primaria importanza. Non è accettabile il principio secondo il quale un parlamentare non possa essere oggetto di perquisizione, soprattutto per quanto riguarda il domicilio dove, magari, vengono conservate le prove della commis-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

sione del reato. Inoltre, l'ha affermato l'onorevole Casini e lo ripetiamo noi, i provvedimenti di perquisizione sia domiciliare sia personale vengono adottati «sul tamburo», vale a dire perché vi è l'esigenza, da parte dell'autorità procedente, di acquisire elementi probatori che rischiano di venir vanificati o dispersi a distanza di tempo.

Anche su questo punto, quindi, il testo sottoposto all'esame di questo ramo del Parlamento è assolutamente inaccettabile. Noi proponiamo — lo ribadisco — l'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione ed il mantenimento del primo comma. Comunque, ritorneremo sull'argomento in sede di replica.

I colleghi del partito democratico della sinistra avevano presentato un testo, primo firmatario l'onorevole Violante, sostanzialmente uguale al nostro; il PDS, però, ha tenuto un atteggiamento ondivago perché, se da un lato ha presentato una proposta di legge con la quale si propone il mantenimento del primo comma e l'abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68, dall'altro in Commissione si è dimostrato disponibile a tutte le soluzioni, anche a quelle che privilegiano e garantiscono i parlamentari disonesti.

Non sosteniamo che i parlamentari per i quali viene chiesta l'autorizzazione a procedere debbano essere considerati presuntivamente responsabili, ma proprio per questo motivo non vogliamo che i parlamentari possano essere additati come delinquenti anche quando non lo sono. Il parlamentare deve, perché è un suo diritto ed anche un suo vantaggio, se è onesto, affrontare la giustizia nelle medesime condizioni di un cittadino qualunque.

Nella relazione si ricorda che in ogni aula di giustizia, alle spalle dei giudici, è scritto: «La legge è uguale per tutti». Ebbene, è uguale per tutti, tranne che per i parlamentari! Mi sembra dunque che questo principio, consacrato in ogni aula di giustizia, strida clamorosamente con quanto sancito nel secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Si dice che la società è cambiata; noi abbiamo sempre sostenuto che occorre

cambiare la Costituzione, cominciando con una riforma dell'articolo 68 e cioè con una modifica radicale, non con un compromesso, perché altrimenti di riforme, nel corso di questa legislatura, non si potrà più parlare seriamente (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pierluigi Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, colleghi, la proposta di legge costituzionale in discussione è particolarmente delicata: lo è in sé, cioè nel merito, e lo è per il particolare momento in cui viene al nostro esame. Sono grato al relatore, onorevole Casini, non solo per aver svolto una relazione brillante, dotta ed esauriente, ma ancor più per il difficile lavoro compiuto in Commissione, che ha consentito di arrivare in tempi rapidi alla definizione di una proposta di revisione dell'articolo 68 della Costituzione rispettosa e comprensiva dei diversi contributi e proposte di legge da cui si era partiti, evitando il rischio di una mera e forzata mediazione.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI**

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Ho poc'anzi fatto riferimento al particolare momento in cui si svolge questo dibattito. Non v'è dubbio che l'esplosione in termini così drammatici di una crisi di delegittimazione morale dell'intero sistema politico, una crisi di proporzioni tanto vaste quanto sconosciute a gran parte degli stessi operatori politici, abbia anticipato l'esame di un problema che era comunque maturo e presente al Parlamento, tanto che, come è stato ricordato, fu

affrontato anche nel corso della IX e della X legislatura.

Ritengo importante sottolineare tale aspetto almeno per due motivi. Innanzi tutto perché le vicende giudiziarie in questi mesi all'attenzione dell'opinione pubblica investono solo marginalmente o indirettamente il Parlamento. È ben vero che solo nella giornata di ieri la Camera ha autorizzato la magistratura milanese a procedere nei confronti di alcuni colleghi, ma è altresì vero, almeno allo stato degli atti, che le maggiori imputazioni sembrano riguardare un numero — ahimè — giorno dopo giorno crescente di amministratori locali e regionali, oltre che di dirigenti di partiti.

La connessione tra il provvedimento al nostro esame e l'inchiesta giudiziaria delineata dalla stampa si motiva solo con una discutibile identificazione tra sistema dei partiti ed istituzione parlamentare. Non voglio sottovalutarne i collegamenti, ma a me sembra non corretta né accettabile tale mera identificazione. Con ciò non si sospetti da parte mia un disconoscimento della gravità della crisi morale che emerge dalle numerose inchieste che coinvolgono la responsabilità del mondo politico oltre che dell'apparato industriale del paese; al contrario, ne sono preoccupato e sconcertato e sono convinto che dall'attuale crisi il sistema politico potrà uscire solo pagando un prezzo altissimo e solo se riuscirà in tempi rapidi a selezionare una classe dirigente rigenerata sotto il profilo etico, a darsi regole di comportamento nuove ed a realizzare in tempi stretti un nuovo sistema di istituzioni in grado di produrre trasparenza ed una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle istituzioni stesse e degli uomini preposti a governarle.

E arrivo così alla seconda valutazione.

La revisione dell'articolo 68 della Costituzione mi pare più correttamente iscrivibile in un disegno di riforme istituzionali e costituzionali maturate nella coscienza di un paese che ha camminato, che è cresciuto e che è cambiato molto negli ultimi 45 anni. Alla nostra attenzione non vi è tanto l'esigenza di una risposta all'emozione di un momento, quanto la risposta ad una esigenza di adeguamento tra ordinamento e siste-

ma sociale, maturata prima culturalmente e poi politicamente non da oggi. È sicuramente una risposta parziale ad una questione specifica: la forma della autonomia dell'istituzione della funzione parlamentare. Una risposta specifica che dovrà essere messa in concerto con altre risposte e con altre proposte di revisione della Costituzione che ci accingiamo a studiare e ad approvare proprio in questa legislatura. Lo spirito e la responsabilità con i quali dobbiamo lavorare debbono essere questi.

Nella stampa di questi giorni qualche osservatore — per la verità, non tutti — ha rilevato che il nuovo testo dell'articolo 68 proposto dalla Commissione speciale inaverebbe ben poco quello vigente. Una simile valutazione potrebbe apparire fondata per chi si soffermasse alla superficie della questione o per chi inseguisse un cambiamento fine a se stesso. Non lo è se si considera che si sta lavorando sul testo della Carta costituzionale destinata a durare a lungo e a preservare i connotati della vita democratica in tempi in cui essa non è insidiata da alcun nemico e da alcun pericolo e in tempi in cui essa può divenirlo. Non lo è ancora se si considera che nel nostro modello costituzionale vi è una netta separazione dei poteri, sino al limite di consentirne il conflitto e, per questa ragione, alte debbono essere conservate le guarentigie a presidio dell'autonomia di ognuno di essi nei confronti dell'altro. Non lo è se si considera la qualità, la dottrina, la straordinaria lungimiranza, che anche da questo specifico e — se si vuole — modesto spiraglio dell'articolo 68 è possibile avvertire, che guidò i costituenti nella formulazione del testo originario.

Ci siamo accorti che, quasi sempre, problemi, interrogativi e perplessità che hanno accompagnato i lavori della Commissione speciale erano gli stessi che emersero nel dibattito della Costituente. Anche alla luce di tale constatazione possiamo affermare che bene ha fatto l'allora Presidente della Camera Scalfaro ad assegnare il termine di trenta giorni ai lavori della Commissione, indicando una modalità operativa che potrà auspicabilmente essere seguita dalla Commissione bicamerale per le riforme di prossima istituzione. La nostra esperienza ha

dimostrato infatti che anche questioni importanti, quando sono impostate sin dall'inizio con serietà, quando sono approfondite adeguatamente, possono essere portate ad apprezzabile definizione, come abbiamo fatto in sede di Commissione speciale con l'ausilio di apporti culturali e dottrinali di studiosi esterni, con la lettura comparata delle risposte offerte dagli ordinamenti di altri paesi democratici e con la rilettura dei percorsi seguiti dal legislatore in altri tempi della storia democratica del nostro paese.

Del lavoro svolto in Commissione do atto volentieri, ancora una volta, non solo al relatore per la maggioranza, onorevole Carlo Casini, ma anche al presidente della Commissione, onorevole Gitti, e a tutti i colleghi che vi hanno partecipato. Sicuramente, tale lavoro dovrà proseguire, non si esaurisce con questa sessione; una volta completato l'iter complesso di revisione costituzionale dell'articolo 68, occorrerà infatti proseguire con altre leggi ordinarie e con modifiche regolamentari che ne assicurino una compiuta applicazione, come ha sottolineato il relatore per la maggioranza. Ma intanto occupiamoci di questo testo, del nuovo testo dell'articolo 68.

L'istituto dell'immunità parlamentare (come è stato da tutti sottolineato), nato originariamente come garanzia del Parlamento nei confronti del potere esecutivo e di quello giudiziario, ha trovato via via giustificazione soprattutto come baluardo contro il pericolo di un uso strumentale della funzione giurisdizionale. La deroga al principio di uguaglianza che esso comporta si giustifica infatti solo come garanzia del libero ed ordinato svolgimento delle funzioni parlamentari e, solo di riflesso ed in via mediata, esso si ripercuote sull'accrescimento della sfera di libertà del singolo.

Purtroppo l'applicazione che di tali principi è stata fatta — alludo al principio di inviolabilità e non a quello dell'insindacabilità — ha troppo spesso trasformato una prerogativa legata all'esercizio della funzione parlamentare in un ingiustificato privilegio accordato spesso indiscriminatamente per qualsiasi responsabilità. Se nella precedente legislatura (come è stato ricordato, su 256 domande di autorizzazioni a procedere

solo 31 sono state accordate) il Parlamento si fosse atteggiato come responsabilmente ha cominciato a fare la Camera dei deputati in questa undicesima legislatura, probabilmente non avremmo puntati — come invece abbiamo — i riflettori critici e persino polemici dei *mass media* sulla legge di revisione costituzionale di cui ci stiamo occupando.

Dobbiamo dunque ora, in certa misura, risalire la china per recuperare la credibilità e la legittimità dell'istituzione parlamentare, erose da un uso distorto dell'istituto dell'immunità. Ferma restando la possibilità per l'Assemblea, giustamente, di modificare il testo predisposto dalla Commissione e dichiarata la nostra disponibilità a recepire miglioramenti che siano tali, a me paiono apprezzabili le innovazioni introdotte dal testo al nostro esame, a partire da quella — poco più che lessicale — al primo comma dell'articolo 68, laddove — a proposito dell'insindacabilità dei membri del Parlamento — si sostituisce l'espressione «non possono essere perseguiti» con quella «non sono responsabili», per estenderne inequivocabilmente la portata (nell'attuale testo forse non sufficientemente esplicitata), oltre che al piano penale, anche a quello civile ed amministrativo.

In Commissione si è poi opportunamente registrata un'ampia convergenza sulla necessità di mantenere l'autorizzazione a procedere per le misure restrittive della libertà personale poiché esse evocano la possibilità, tra l'altro, di alterazione della composizione e della completezza del Parlamento. È stato giustamente innovato il terzo comma dell'articolo 68, eliminando l'immunità per i casi di arresto in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva, ovvero per i casi di flagranza di delitti per i quali è previsto l'arresto, dato che in questi casi non è in alcun modo ipotizzabile il *fumus persecutionis*.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARCISIO GITTI.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Inoltre, l'affermazione, al secondo comma dell'articolo 68, della procedibilità dell'azione penale nei

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

confronti dei membri del Parlamento, sia pure mitigata e corretta dal possibile provvedimento di non perseguibilità adottato entro novanta giorni dal Parlamento stesso, mi pare risponda all'esigenza di individuare un più avanzato punto di equilibrio tra l'esigenza di tutela dell'autonomia dell'istituzione parlamentare ed il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, e quindi anche del cittadino parlamentare, di fronte alla legge.

È vero, onorevole Berselli, che la Costituzione prevede questo principio in modo solenne all'articolo 3, ma è pur vero che la stessa Costituzione non a caso — proprio perché aveva affermato il principio dell'articolo 3 — contiene anche l'articolo 68, volto a disciplinare tale specifica materia.

A me pare che questa novità risponda anche all'esigenza di adeguare l'istituto dell'immunità parlamentare alle modifiche introdotte nella decima legislatura in materia di immunità per i membri del Governo. Non si tratta certo di un'innovazione radicale, quale quella che insieme ad altri colleghi della DC avevo prefigurato con una proposta di legge costituzionale al riguardo, ma riconosco che non si tratta di poca cosa, così come hanno fatto parecchi osservatori che hanno ammesso che questa norma rovescia il sistema attuale (lo ha scritto recentemente, ad esempio, Pietro Di Muccio).

È vero che il procedimento, per ragioni di evidente e grave rilevanza, può essere interrotto dal Parlamento, ma è altrettanto vero che, come ha osservato il relatore per la maggioranza, le prime indagini sono sempre compiute, non essendo immaginabile — anche per semplice ragioni organizzative — un intervento sospensivo che le anticipi completamente.

È vero che il Parlamento potrà intervenire — o non intervenire — man mano che le indagini si dispiegheranno, potendosi rilevare l'intento persecutorio in momenti successivi alla *notitia criminis*. È vero anche che il magistrato procedente è stimolato da questa innovazione ad una più grande correttezza, sapendo che il procedimento potrebbe essere arrestato nel corso del compimento di atti che non dovessero dimostrarsi giustificabili.

Per tutte queste ragioni mi dichiaro favo-

revole al testo dell'articolo 68 della Costituzione così come riformulato dalla maggioranza della Commissione. Ribadisco, inoltre, la massima disponibilità ad esaminare ogni eventuale emendamento che, nello spirito delle argomentazioni esposte, tendesse a migliorare quel testo (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.

SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, mi rivolgo in particolare a lei, perché ho difficoltà a indirizzare queste parole agli «onorevoli colleghi». Un uomo politico che fu acerrimo nemico della mia parte e della democrazia liberale definì quest'aula «sorda e grigia». A me, più prosaicamente e certo con minori conseguenze storiche, tocca registrare che è vuota, o quasi...!

In questa constatazione vi è del sarcasmo ed, in parte, dell'autoironia; ma vi è anche preoccupata amarezza. Infatti, devo rilevare che per molti nostri colleghi — per quasi tutti — il problema oggi in discussione sembra debba rimanere confinato all'attenzione di pochi addetti ai lavori e di qualche «prelettato», e non, viceversa, rappresentare una questione generale che tocchi diritti fondamentali del Parlamento.

Perciò, se possedessi l'arte e il dono dell'invettiva, lo eserciterei qui volentieri. Ma così mi esporrei alle rampogne dell'onorevole Pannella — se anch'egli fosse qui presente —, che sicuramente mi definirebbe un Torquemada, un Savonarola o, peggio, un profeta disarmato. Meglio dunque lasciar perdere, non senza rilevare però l'irresponsabilità — ed uso il termine non in senso giuridico ma nel significato comune e proprio —, che preoccupa altamente, dei membri di questa Camera, anche alla luce della mobilitazione propagandistica e non certo ingenua che intorno al tema dell'articolo 68 si è costruita nel nostro paese nell'ambito di un attacco generalizzato, ora aperto ora obliquo, rivolto non tanto contro la degenerazione dell'uso di questo istituto, bensì contro i fondamenti stessi della Costituzione repubblicana.

Eppure, lo ricordava anche il relatore,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

abbiamo la prova provata del fatto che non è l'articolo 68 l'origine dei nostri mali. L'attività della Giunta in questi primi mesi di attività e le stesse determinazioni assunte ieri in Assemblea dimostrano che in discussione è, appunto, la pratica, il clima politico omertoso che l'ha consentita e l'assenza di un vigile controllo da parte dell'opinione pubblica.

Anzi, credo si debba rilevare criticamente che da certi discorsi sembra quasi che la responsabilità dell'uso distorto dell'articolo 68 non abbia né madri né padri politici. No, onorevole Casini, onorevoli colleghi: non è stato per il caso o per la sorte se i fatti si sono svolti in questo modo. La maggioranza — anche molti di voi! — ha consentito lo scempio al quale dite, ora, di voler porre rimedio insieme con tutti noi.

Ma oggi vi è un clima politico diverso — gli occhi attenti dell'opinione pubblica — da quello nel quale avete potuto operare. Certo, la pratica è completamente diversa dal passato, almeno fino a questo punto. Sicché appare viepiù discutibile la messa sotto accusa, come da più parti è avvenuto, dell'articolo 68. Si evidenzia che questo attacco è una sorta di grimaldello usato per scardinare l'attuale Costituzione, aprendo la strada, sulla scia dell'agitazione, non sempre ingenua, di alcuni, di molti dei *mass media*, ad ancor più profonde riforme in senso autoritario e limitativo delle libertà costituzionali.

È questo il punto di avvio di una riflessione che sicuramente vede contrapporsi in quest'aula e vedrà contrapporsi nel paese culture e valutazioni politiche diverse sulle tendenze che caratterizzano l'attuale momento politico. Per parte nostra inquadreremo questa riflessione sul presente in una prospettiva più ampia, in ordine ai caratteri della democrazia e delle istituzioni del nostro paese.

Le nostre istituzioni e le norme della Costituzione italiana sono frutto — e lo saranno ancora — della più generale storia d'Europa, ma anche, e soprattutto, della specifica storia italiana; una storia nella quale la libertà e la democrazia sono sempre state, quando ci sono state, fragili e sottoposte al rischio di involuzioni autoritarie o peggiorate.

Ecco, credo che dobbiamo guardare a questo dato della democrazia italiana (la fragilità), che considero strutturale, quando ci apprestiamo a porre mano all'articolo 68 della Costituzione.

Credo quindi che il tema dei periodi bui, che vi sono stati nella storia del nostro paese, e della possibilità che si creino climi antidemocratici debba essere costantemente tenuto presente da tutti, se vogliamo avere senso di responsabilità per noi stessi e per i nostri figli.

A me pare, anzi, che siamo già in parte in un clima di tal genere, se colleghi di altra opinione politica hanno sottolineato anche ieri, in pubbliche dichiarazioni, le difficoltà nelle quali si sta muovendo la nostra democrazia, parlando di veleni che si agitano nel paese.

Posso capire i motivi di questi giudizi e di un atteggiamento psicologico di difficoltà nei confronti della tenuta della Costituzione, in particolare dell'articolo 68; atteggiamenti di cedimento psicologico, perché legati a un senso — ne sono convinto — di consapevolezza della propria responsabilità politica per la degenerazione dell'uso dell'istituto ricordato.

Ritengo però che sarebbe cosa grave, anzi un tragico errore per la nostra democrazia, se tutti noi ci piegassimo a questa spinta emotiva, non sempre spontanea e naturale. Infatti, non sono le garanzie costituzionali dell'articolo 68 sul banco degli imputati per l'opinione pubblica, bensì coloro che di questo articolo hanno fatto un uso del tutto distorto. Dunque, la sua applicazione concreta in questi decenni da parte della maggioranza parlamentare va presa in considerazione.

Perciò, se è naturale che alcuni di voi si sentano psicologicamente sotto pressione e politicamente in difficoltà, è parimenti naturale che altri, come me, come la mia parte, non ci sentiamo in questa situazione e non siamo minimamente disposti a farci coinvolgere in un comune giudizio negativo sulla cosiddetta classe politica italiana.

È allora sul terreno della pratica che dobbiamo tentare di intervenire in primo luogo. L'ho già detto e lo ripeto: c'è un paradosso in alcune argomentazioni di coloro che vo-

gliono sferrare un attacco deciso, completamente abrogativo del secondo e terzo comma dell'articolo 68; il paradosso di sostenere che non solo l'insindacabilità, ma anche l'invulnerabilità sono principi giusti, valori democratici, e poi dichiarare che vi è stata, semmai, una pratica scorretta, collegando questi due assunti per concludere, appunto contraddittoriamente, almeno in apparenza, che, anziché emendare la pratica, bisogna abrogare o attenuare il principio, limitandone l'applicazione.

In sostanza, se vi è coerenza tra argomentazioni e proposte si deve ritenere che per alcuni colleghi vi sia una contraddizione insanabile tra teoria e pratica. Ritengo che tali opinioni debbano essere sicuramente valutate prima di essere accolte come valide. Ho cercato di trovare, prima nella discussione che si è svolta in Commissione, poi nella relazione dell'onorevole Carlo Casini e negli altri interventi che oggi ho ascoltato, motivi per modificare questa mia valutazione. Non ritengo si tratti di un pregiudizio il non averne trovati di convincenti.

Bisogna allora affrontare il problema sul terreno che gli è proprio, cercare di curare la malattia non uccidendo il malato e dando ad intendere all'opinione pubblica che così si è risolto il problema.

Quello che va evitato, colleghi, è il privilegio, cioè la complicità politica: questo dipende da noi, cioè dall'autonomia di giudizio dei singoli parlamentari e della loro responsabilizzazione nei confronti di un'opinione pubblica che sappiamo essere sensibile e che sempre più deve essere posta nelle condizioni di conoscere i nostri comportamenti concreti con una adeguata informazione e conducendo i nostri lavori in condizioni di reale trasparenza.

Su questa linea, quella cioè di un intervento migliorativo e capace di perfezionare l'articolo 68, è necessario muoversi cercando convergenze culturali attorno ad alcuni valori e principi fondamentali che non possiamo lasciare ad altri.

Vi è l'esigenza che il Parlamento sia libero nell'esercizio del suo mandato e che non sia in alcun modo condizionato da qualsivoglia pressione esterna. La sintonia tra un Parlamento sovrano e democratico e un'opinione

pubblica che controlli e vigili democraticamente è condizione indispensabile per risanare le istituzioni e la vita politica, evitando la rovina definitiva della democrazia repubblicana.

Dobbiamo allora, onorevole Casini, realizzare una soluzione convincente che definisca un equilibrio, il più avanzato possibile, tra due esigenze entrambe reali, che talvolta possono risultare tra loro contraddittorie. Mi riferisco all'esigenza di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e all'esigenza di una particolare tutela dei cittadini deputati, in quanto espressione della sovranità popolare. Non un'incomprensibile e ingiustificato privilegio, dunque, bensì una forma di autotutela della democrazia che nasce dalla storia e che la cronaca dei nostri giorni non induce ancora a ritenere superata.

Non mi sembra — lo dico con chiarezza — che la soluzione proposta realizzi tale equilibrio nel modo migliore. Il risultato finale fa torto all'impegno e alla mole di lavoro svolto dalla Commissione nel pur breve periodo di un mese; il che non ha per altro consentito di mettere pienamente a frutto la discussione quasi decennale che si è svolta nel Parlamento in tema di riforma dell'articolo 68 della Costituzione. Quella soluzione fa torto anche alle attese di sostanziale innovazione sollecitate dalla parte più attenta del mondo del diritto e dell'opinione pubblica.

Non ritengo, in sostanza, che le modifiche introdotte siano realmente migliorative, come la mia parte aveva chiesto e sostenuto, o che comunque siano migliorative tanto quanto sarebbe auspicabile e possibile. Mi riferisco non soltanto ai primi due commi, sui quali pure riteniamo di poter proporre qualche utile emendamento, bensì al terzo comma, ove tutta l'innovazione consiste nella fissazione di un termine di 60 giorni scaduto il quale il processo penale nei confronti del deputato potrebbe proseguire regolarmente. L'innovazione c'è e non va sottovalutata, ma a conti fatti essa risulta di modesta portata così da essere più apparente che reale.

L'esperienza, quella di Milano in particolare, suggerisce il massimo di libertà d'azio-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

ne giudiziaria nei confronti anche del cittadino parlamentare, come di ogni altro cittadino, con il diritto-dovere del Parlamento di intervenire a tutela di se stesso e della sua composizione, nonché a salvaguardia dei diritti inviolabili dei propri membri quando siano stati percorsi tutti i possibili passaggi. Invece, obbligare l'autorità giudiziaria a dare immediata comunicazione al Parlamento del procedimento penale fin dall'inizio delle indagini significa, come lei, onorevole relatore, aveva inizialmente ammesso, consentire sospensioni che per essere premature impedirebbero la raccolta degli elementi di prova, pregiudicando sia la funzione del processo penale, eventualmente anche rispetto ai coimputati, sia la completezza del giudizio del Parlamento sull'opportunità della sospensione.

In base a queste considerazioni, noi giudichiamo che il potere di sospensione del Parlamento debba invece essere spostato in avanti, a partire dal momento dell'eventuale rinvio a giudizio, liberando da qualsiasi laccio la fase preliminare di indagine. In caso contrario, la sospensione o la mancata sospensione si fonderebbero su basi ristrettissime, lasciando enorme spazio all'opinabilità e alla discrezionalità politica, sì da ripristinare di fatto la situazione attualmente vigente e che tutti vogliamo — almeno a parole — cambiare.

Nello stesso modo, per lo spazio che lascia alla discrezionalità delle maggioranze, suscita fortissime perplessità il fatto che non si fissi l'obbligo per la Camera di pronunciarsi esplicitamente su quanto comunicato dall'autorità giudiziaria al Parlamento. In tal modo, giocando sui tempi e sul numero legale, qualsiasi maggioranza potrebbe obliquamente colpire esponenti del Parlamento, in primo luogo di minoranza (ma non solo loro), con effetti di degrado politico facilmente intuibili.

Ci parrebbe, invece, una garanzia per tutti fissare l'obbligo di un pronunciamento e stabilire inoltre che un'eventuale sospensione del procedimento sia possibile soltanto col voto della maggioranza assoluta dei componenti della Camera interessata.

Su queste linee di analisi e di proposta, onorevoli colleghi, che ho sinteticamente

enunciato, continueremo ad impegnarci nel paese e nel Parlamento, sia per chiarire all'opinione pubblica i termini reali della questione, contro ogni strumentale demagogia, sia per realizzare in questo Parlamento un risultato utile al consolidamento del rapporto tra istituzioni democratiche e cittadini altrettanto democratici (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lucarelli. Ne ha facoltà.

LUIGI LUCARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è significativo che il Parlamento (seppure oggi con una presenza in verità assai scarna) come suo primo rilevante impegno legislativo abbia posto la questione della modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Ciò testimonia una diffusa sensibilità alla materia delle riforme, questione intorno alla quale da oltre un decennio la classe politica dibatte e che deve trovare in questa legislatura una sia compiuta definizione.

Il tema delle prerogative parlamentari — e tra esse in particolare l'istituto dell'immunità — è banco di prova di una capacità riformatrice che, senza indulgere ad atteggiamenti emotivi o di circostanza, testimoni la diffusa volontà di cambiamento che esiste in quest'aula e nel paese. Di ciò è prova evidente anche il celere e buon lavoro realizzato in Commissione, ove si è addivenuti ad una proposta di legge costituzionale ampiamente condivisa, seppure oggetto, in quest'aula, di qualche ulteriore riflessione.

È sin troppo noto che l'insindacabilità e l'immunità parlamentari in nessun modo possono essere confuse con una prerogativa individuale, una sorta di diritto soggettivo di pertinenza del singolo. Se così fosse tali prerogative avrebbero il senso di un immotivato privilegio, contrastante con gli assunti costituzionali, primo fra tutti il dettato dell'articolo 3, che sancisce il fondamentale principio di uguaglianza tra i cittadini. Esse invece attengono alle prerogative proprie dell'istituto parlamentare, al libero e indipendente svolgimento della funzione legislativa, all'integrità dell'organo, e non certo alla tutela di un singolo, il quale infatti, non

potendone disporre, non può neppure rinunziarvi.

Un esatto inquadramento dell'istituto serve a porre su giusti binari un dibattito che si sviluppa in un clima arroventato dalle polemiche ed in un momento in cui si pone una giusta questione morale, che investe anzitutto chi esercita pubbliche funzioni. Bisogna sfuggire, quindi, alla semplicistica equazione sostenuta da chi, partendo dall'assunto che la prerogativa di un organo si traduce anche in prerogativa del singolo, vuole far apparire l'istituto dell'immunità come un mezzo affinché i parlamentari agiscano *legibus soluti*.

Taluno, ritenendo di esprimere un forte, seppure talvolta confusamente espresso, sentimento di giustizia, propende verso l'abrogazione dell'istituto dell'immunità parlamentare, non percependo l'effetto di squilibrio tra i poteri che essa determinerebbe. E proprio chi con maggiore forza sostiene l'indipendenza delle fondamentali istituzioni del nostro paese dovrebbe con altrettanta serenità difendere l'autonomia e l'integrità del Parlamento quale sede della fondamentale potestà legislativa.

Mi è parso sintomatico di una mancanza di serenità il giudizio espresso dall'Associazione nazionale magistrati (sempre così attenta, e giustamente, nella difesa dell'autonomia e dell'indipendenza del potere giudiziario), che troppo semplicisticamente ha liquidato un istituto che va certamente modificato, ma non soppresso. Già uno studio di diritto costituzionale comparato richiamerebbe la nostra attenzione sul rilievo delle prerogative parlamentari in un moderno equilibrio costituzionale. D'altronde, in modo particolare l'istituto dell'immunità, pur di origine antica, si è sviluppato fortemente proprio con l'affermarsi di sistemi rappresentativi di stampo democratico. Originariamente esso svolgeva la funzione di tutela del parlamentare nei confronti dell'esecutivo e del condizionamento che quest'ultimo poteva esercitare in forma autoritaria sul potere giudiziario. Un condizionamento che talvolta si esprime in forme anche violente, come ci testimoniano gli storici del parlamentarismo inglese.

Oggi l'istituto dell'immunità trova una

giustificazione nella volontà di equilibrata tutela della tripartizione dei poteri dello Stato. Pur non essendo il promovimento dell'azione penale assoggettato all'indirizzo del potere esecutivo, ciò non garantisce di per sé la piena indipendenza dei poteri fondamentali dello Stato, tanto più in condizioni storiche e politiche che potrebbero ben diversamente caratterizzare il conflitto tra gli stessi. Pensiamo infatti quali effetti potrebbe determinare l'assenza di prerogative, non solo nel condizionamento della potestà legislativa, ma anche nella democratica espressione della rappresentanza politica che, qualora fosse alterata, farebbe venir meno il fondamentale esercizio della sovranità popolare quale massima garanzia della tenuta democratica del nostro sistema istituzionale.

Queste ragioni mi convincono profondamente della necessità di non sopprimere quanto è attualmente previsto dall'articolo 68 della Costituzione, anche se ritengo che sia necessario correggere taluni effetti distortivi dell'attuale disciplina, come in larga misura viene realizzato dal testo unificato della Commissione.

Non mi soffermerò tanto sul disposto del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, cioè su quel principio di insindacabilità che, garantendo una immunità assoluta per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio della funzione parlamentare, assicura in tal modo la più piena esplicazione della funzione politica. È pertanto giusto sottolineare il carattere di anti giuridicità, in linea con un diffuso orientamento dottrinario. Forse avremmo potuto ricomprendervi anche gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, sia quelli rientranti nel cosiddetto sindacato ispettivo, sia quelli esterni, compiuti al di fuori delle sedi parlamentari; ma ciò avrebbe posto una complessa questione di rapporto tra atto di natura politica e mandato parlamentare, con tutte le difficoltà di individuare nell'elemento finalistico il contenuto di una singola azione.

Diverso problema si pone invece in relazione alle modalità e all'ambito di incidenza dell'autorizzazione a procedere, di un istituto di carattere processuale sul cui uso da parte delle Camere si sono accentrate in passato molte critiche. È certamente biasi-

mabile la pratica, consolidatasi nelle precedenti legislature, di un esame non tempestivo, se non talvolta addirittura omesso, delle richieste di autorizzazione a procedere. Anche da ciò nasce l'opportunità di invertire il *favor*, attualmente orientato al diniego e che invece va trasformato in senso autorizzatorio.

Questa non è modifica di poco conto; essa rimuove una condizione di promuovibilità dell'azione che, in assenza di termini perentori per la decisione in sede parlamentare, potrebbe tradursi in immotivato privilegio ed in una condizione di differenziata assoggettabilità del parlamentare, rispetto al cittadino comune, di fronte alla legge.

È stato pertanto opportuno modificare l'attuale disciplina attraverso l'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso, fissando, in linea con la migliore e più moderna tradizione legislativa di questo paese, termini perentori per l'adempimento. L'eventuale e successivo intervento delle Camere, allorché si ravvisi nell'azione del magistrato quell'intento persecutorio legittimante l'attivazione della prerogativa parlamentare, non avrebbe in tal caso il carattere di tutela corporativa.

Soltanto due eccezioni possono, a mio sommesso avviso, essere formulate rispetto al dettato di cui al comma 3 dell'articolo 68, così come contenuto nel testo unificato della Commissione. La prima è relativa ad un previsto obbligo di motivazione per la decisione di sospensione del provvedimento. È mia opinione che essa rientri in un prevalente esercizio di una funzione politica, senza che tale decisione delle Camere assuma quel carattere provvedimentale che legittima la richiesta di decisione motivata. Per dirla diversamente, il diniego di prosecuzione del procedimento è atto politico, non prevalentemente provvedimento amministrativo, e sancirne un obbligo di motivazione potrebbe creare anche questioni relativamente ai limiti di impugnabilità di una tale decisione. Sarebbe quindi il caso di valutare l'opportunità di escludere un obbligo di motivazione, circoscrivendo l'attività delle Camere alla valutazione del fatto ed alla conseguente decisione.

La seconda eccezione è relativa alla definizione del momento di intervento delle

Camere rispetto ad un procedimento in corso. Nell'attuale formulazione, tale intervento è previsto all'inizio del procedimento penale; ed io mi domando se non sia piuttosto utile conferire ad esso il carattere di condizione di perseguibilità dell'azione. Pertanto la verifica del *fumus persecutionis* non andrebbe riservata al momento dell'inizio dell'azione penale, bensì spostata in avanti, al completamento della fase istruttoria. Ciò conferirebbe al magistrato la possibilità di riconoscere in via autonoma l'eventuale infondatezza dell'azione, ed alle Camere di disporre la sospensione sulla base di più fondati elementi istruttori.

Personalmente, prendo per un istituto costruito in questo modo, in linea con uno specifico emendamento proposto. Ciò risponde all'esigenza di fondare una decisione delle Camere su concreti elementi valutativi che ne garantiscano appieno serenità di giudizio e fondatezza nelle determinazioni assunte; determinazioni che (anch'essa questione non irrilevante), essendo attinenti alle persone ed investendo diritti fondamentali, è mia opinione debbano essere assunte con voto segreto, al fine di poter garantire quell'assoluta indipendenza nell'espressione del voto che potrebbe risultare in qualche modo condizionata dal fatto di decidere su materia che riguarda lo stato delle persone.

Si pone infine un problema relativo all'intervento delle Camere in caso di stato di detenzione. Quest'ultimo potrebbe apparire contraddittorio nel caso che la detenzione sussista precedentemente all'acquisizione dello *status* di parlamentare, tanto più se in esecuzione anche di sentenza irrevocabile. In quest'ultima ipotesi parrebbe violato il principio di uguaglianza costituzionalmente sancito, in considerazione del fatto che la situazione penalmente rilevante è appunto antecedente all'acquisizione dello *status* di parlamentare. In questo caso ritengo che il mantenimento dell'autorizzazione (definia-mola in questo modo) trovi la sua ragion d'essere nella fondamentale esigenza di conservare il *plenum* dell'Assemblea e delle Commissioni; ciò non solo per le ipotesi, non meramente di scuola, che potrebbero vedere il rapporto tra maggioranza e minoranza modificato da provvedimenti restrittivi della

libertà del singolo parlamentare, ma anche per le ragioni di integrità dell'organo e del pieno valore della rappresentanza politica che sono state le ragioni fondanti di analoghe discipline desumibili dal diritto parlamentare comparato.

Tutto questo mi convince profondamente dell'esigenza di procedere, pur con le riflessioni precedentemente esposte, ad una rapida modificazione dell'attuale dettato dell'articolo 68 della Costituzione; una modifica serena, ragionata, ma ormai improcrastinabile. E la credibilità di questa XI legislatura sarà commisurata alla capacità di discutere intorno a questi problemi, ma anche di pervenire in tempi rapidi all'approvazione di quelle leggi (e questa ne è un esempio) di cui da tempo si discute soltanto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dosi. Ne ha facoltà.

FABIO DOSI. Signor Presidente, colleghi deputati, ciò che finalmente sta avvenendo in questi mesi, ciò che tutti gli italiani onesti hanno sempre considerato un sogno, è oggi realtà. Parlo delle manette che scattano ai polsi dei corrotti esponenti di corrotti partiti, espressione di una partitocrazia che, come ha ammesso l'onorevole Craxi, costituisce un'associazione a delinquere. Ciò che sta avvenendo ha messo a nudo l'effettivo ostacolo a che la legge sia veramente uguale per tutti. Questo ostacolo, secondo il senso comune, sarebbe costituito dall'articolo 68 della Costituzione.

Da qui, in seguito alla grande vittoria riportata dalla lega nord il 5 e 6 aprile e alla scoperta dello scandalo tangenti a Milano, la levata di scudi contro la cosiddetta immunità parlamentare e la conseguente proposta di legge costituzionale che stiamo discutendo.

Ma prima di esaminare i lavori della Commissione, di cui ho fatto parte, desidero, sia da politico sia soprattutto da cittadino, sottolineare che il problema non è sorto a causa dell'articolo 68. Il problema, come sempre quando si ha a che fare con società umane, è costituito dagli uomini, da quegli uomini che avrebbero dovuto applicare l'istituto di cui all'articolo 68 e che dovranno applicare

la norma così come verrà modificata. Il fatto è (e chi opera nel campo della giustizia lo sa benissimo) che le norme da sole non contano nulla, conta la volontà di applicarle rispettandone lo spirito.

Ritengo inutile soffermarmi sui presupposti storici, che tutti conoscerete, che hanno fatto sì che in diversi paesi sia prevista l'immunità parlamentare. Così come sarebbe inutile spiegare le ragioni ovvie per cui i costituenti hanno previsto questo istituto nell'attuale Costituzione con un disposto simile (in certi casi uguale) a quello previsto in diverse legislazioni, da quella tedesca a quella francese, a quella dello stesso Parlamento europeo.

L'istituto previsto dall'articolo 68 andava però usato con cautela: era ed è un'arma buona in mani buone, pericolosissima in mani irresponsabili. Infatti i dati dimostrano come in questi decenni le Camere abbiano mal gestito l'istituto dell'immunità parlamentare, accogliendo sì e no solo un decimo delle domande di autorizzazione a procedere; una percentuale che, guarda caso, è esattamente capovolta rispetto a quelle del Parlamento europeo e degli altri paesi europei.

Si è innescato cioè — e questo l'opinione pubblica lo ha capito da tempo — un meccanismo perverso per il quale il Parlamento non è più (se mai lo è stato) una sorta di corte suprema ed imparziale, bensì il luogo, ovviamente politico, nel quale si fa commercio della giustizia e si scambiano favori, alla faccia del principio di uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge); nel quale l'immunità è stata ridotta, da quello che doveva essere, cioè una garanzia di libertà e di democrazia, ad un arrogante e medioevale privilegio di casta. Anzi, peggio: con lo scambio di favori si è vanificata, in una prassi di generale omertà, la garanzia della concreta contrapposizione tra una maggioranza ed una opposizione; e così l'immunità è diventata lo strumento per il quale la partitocrazia, proteggendo i propri uomini, li sottrae alla resa dei conti, ne garantisce l'impunità. Fino ad oggi.

Oggi, di fronte non più ai mugugni, ma anche e soprattutto ad una reazione della gente, che ha finalmente potuto riconoscersi

in una forza politica che, immodestamente, è quella che rappresento, tutti i partiti sono corsi ai ripari, mostrandosi addirittura, a volte, più realisti del re.

In Commissione ho potuto infatti rendermi conto di alcuni fatti. Passiamo dunque ad esaminare le proposte emerse in quella sede. Sono le più diverse: vorrei citarne per sommi capi qualcuna. Ve ne erano di più tradizionali, coerenti con la linea politica, come quella socialista, che vorrebbe mantenere l'autorizzazione a procedere; ma ve ne erano di più sfacciatamente e provocatoriamente rivoluzionarie. Parlo di quella liberale (nessuna necessità di autorizzazione, salvo però la possibilità per le Camere di sospendere il procedimento penale); parlo di quelle della Rete e della DC che escludevano la necessità di un'autorizzazione; di quelle piduista, del Movimento sociale e repubblicana che prevedevano l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68, mantenendo però l'insindacabilità. Tutti più realisti del re! Tutti simpatici e rivoluzionari; tutti a vestire i panni dei contestatori del sistema!

Troppo facile! La vera faccia dei partiti si è mostrata nel corso dei lavori della Commissione, durante i quali abbiamo potuto assistere ad una virata di 180 gradi. Infatti la Commissione ha approvato la proposta che prende il nome dal relatore Casini, la quale — chiedo scusa per il termine — non si può che ritenere offensiva nei confronti di tutti coloro che si aspettavano una riforma. Giochiamo a non capirci: riformare non vuol dire cambiare il vestito, ma cambiare la sostanza!

La proposta Casini fa uscire dalla porta l'immunità come garanzia, ma la fa rientrare come privilegio dalla finestra. Infatti si conferma, comunque, la possibilità che la Camera decida senza appello della sorte dei suoi membri.

Signori, non è questo che vuole la gente! Riformare l'istituto delle immunità non vuol dire passare al silenzio-assenso dal silenzio-rifiuto. Che roba è? Dite la verità alla gente!

Riformare vuol dire decidere se lasciare o no al Parlamento il potere di influire in modo determinante e definitivo sull'azione penale: o lo vogliamo, o non lo vogliamo!

Le soluzioni cui è giunta la Commissione non rappresentano una sostanziale riforma perché ammettono ancora l'intervento «impiccione» delle Camere. Del resto, la dimostrazione che occorre dare un taglio netto ai minuetti legislativi viene proprio da quella chiamata di correttezza fatta dall'onorevole Craxi pochi giorni or sono. Perché è pacifico — e l'ha ammesso — che la partitocrazia è una sorta di associazione a delinquere ed è quindi pacifico che bisogna metterla in condizione di non nuocere più al paese!

Non basta decidere sul silenzio-assenso, su un termine di 60 giorni per la concessione dell'autorizzazione, né è sufficiente effettuare cavillose distinzioni. Dovete dire la verità alla gente! I costituenti ci hanno affidato l'istituto dell'immunità cui si doveva fare ricorso con serenità, serietà, obiettività e — aggiungo — imparzialità. Le Camere hanno dimostrato di non essere in grado di gestire un istituto che nelle mani della partitocrazia ha perso la funzione di garanzia per divenire un privilegio. Occorre quindi una riforma vera, una riforma che sottragga ai partiti ogni possibilità di impedire il corso della giustizia.

La storia ci documenta sulla continua evoluzione della società. Ciò che poteva andare bene mille o cinquant'anni fa, può non andare più bene oggi. L'istituto dell'immunità è sorto per proteggere i rappresentanti del popolo, i primi parlamentari, dagli abusi del monarca. Oggi non c'è più il monarca tradizionale e la Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo; però, in realtà, il monarca esiste ancora, non ha più la corona, ma è sempre lì. Ha diverse forme: è il grande capitale che succhia sovvenzioni allo Stato, cioè ai cittadini; è il complesso delle *lobbies* di potere, di coloro che contrabbandano per assistenzialismo l'appropriazione dei fondi pubblici; è la delinquenza, sia quella dalle mani insanguinate sia quella che si appropria delle tangenti e degli appalti, e purtroppo sappiamo benissimo, perché lo abbiamo visto in questi giorni, che questo nemico è annidato nelle istituzioni.

Orbene, la Camera deve rendersi conto dell'esigenza che proviene dalla gente, del momento storico che viviamo: oggi i gover-

nanti non hanno più l'appoggio e non godono più della fiducia della gente che ha capito che chi detiene il potere non lo fa per mandato popolare, ma in virtù delle clientele che procurano il consenso carpendolo con corruzione e ricatti.

Gli italiani vogliono ridurre in modo sostanziale il peso, il ruolo e l'invadenza di una classe politica il più delle volte rapace e corrotta; in sostanza, gli italiani devono garantirsi da coloro che ufficialmente sono i loro rappresentanti: questa è la realtà!

Per questo va sgombrato il campo da ogni forma di immunità. I parlamentari sono cittadini come gli altri e come gli altri devono porsi davanti alla giustizia, senza eccezioni. È un'eresia? Forse solo per chi ha la coscienza sporca!

Si è parlato e si parla ancora degli ordinamenti tedesco, francese, sovietico e americano ma, restando vicini ai nostri confini, possiamo constatare come l'immunità parlamentare non esista affatto in Svizzera. Ed è inutile ricordare a quest'Assemblea che la Svizzera, quanto a tradizioni democratiche, ha molto da insegnare all'Italia ed al resto dell'Europa.

La proposta Casini è gattopardesca, così come le altre: tutte mostrano comunque la volontà di considerare i parlamentari come dei diversi, una casta con taluni privilegi. Noi non accettiamo questa visione e consideriamo le soluzioni offerte dai partiti tradizionali un tentativo di ingannare i cittadini, i quali vogliono che la giustizia possa indagare liberamente sui furti, sulle corruzioni, sulla delinquenza organizzata anche nell'ambiente politico. I cittadini, in sostanza — e voi avreste dovuto recepire questo desiderio —, vogliono che la legge sia uguale per tutti (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Faccio presente che, essendo stato già superato il tempo previsto per la discussione di questo punto all'ordine del giorno nella seduta odierna, in base a quanto stabilito in sede di programmazione dei lavori, non potrei consentire altri interventi questa mattina. Tuttavia, poiché l'onorevole Valensise mi ha fatto presente che non potrà

partecipare ai lavori della Camera nelle giornate di lunedì e martedì, gli darò la parola, invitandolo, però, a contenere la durata del suo intervento.

Ha facoltà di parlare, onorevole Valensise.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, sono un appassionato di programmazione, ma ritengo che questa debba essere seria e rispondente alle necessità, altrimenti diventa soltanto un sacrificio degli argomenti da trattare. Cercherò quindi di aderire al suo invito ad essere breve, però non posso non sottolineare che la programmazione dovrebbe essere attuata rispettando la rilevanza degli argomenti. Quello al nostro esame è un tema importante e di grande delicatezza, al quale il Movimento sociale italiano — come è emerso dalla relazione di minoranza del collega Berselli — annette grande rilievo per il momento politico e perché potrebbe rappresentare l'inizio di un cammino di riforme di cui tutti parlano, ma rispetto al quale ben pochi sono coerenti con quanto affermano.

Ho apprezzato molto l'onesta relazione del collega Casini il quale, da relatore, ha cercato di mantenersi su un terreno di obiettività, ma non ha potuto far tacere la sua esperienza e la sua scienza di giurista e di magistrato, che lo hanno portato a conclusioni paradossalmente contrarie alla tesi che la maggioranza presenta all'Assemblea. Il relatore, infatti, ha illustrato ben sei ragioni che si opporrebbero al mantenimento dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Come ha affermato il collega Berselli, il Movimento sociale italiano è per una riforma forte, che mantenga solo il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, quello relativo all'insindacabilità. Questa, infatti, è la vera norma di tutela dell'esercizio della funzione parlamentare. Siamo nettamente contrari, invece, al mantenimento del principio che l'attività e la persona del parlamentare debbano essere inviolabili, principio che postula l'esistenza di un'autorizzazione al procedimento quale quella prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Le ragioni esposte dall'onorevole Casini nel momento in cui ha effettuato una ricognizione delle tesi di chi vorrebbe cancellare

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

l'istituto dell'autorizzazione a procedere sono estremamente chiare; non le illustro, ma rinvio a quanto il relatore ha detto sulla base di un'analisi approfondita. Desidero aggiungere una sola considerazione, relativa ad uno spunto fornito dall'onorevole Casini, a mio parere meritevole di attenzione in questa sede. Quando egli ha parlato delle ragioni storiche che avevano a suo tempo ispirato l'istituto, ha fatto riferimento al bolscevismo, ai processi stalinisti e, con una battuta, ha parlato anche di quanto accaduto durante il periodo fascista. Ebbene, in quel periodo la magistratura ordinaria fu lasciata tranquilla a compiere il suo dovere, tant'è che il regime ricorse all'istituzione di un tribunale speciale; ma questo è altro discorso: i giudici ordinari rimasero massimamente indipendenti.

Oggi, onorevole Casini, in base al dettato costituzionale ci troviamo di fronte alle garanzie che ella ha giustamente sottolineato, garanzie che derivano dal completo rispetto, almeno sulla carta, del principio della separazione dei poteri. Desidero soltanto ricordare in questa sede, quanto mai qualificata ed avvertita, che a partire dall'articolo 101 in poi sono sanciti principi che stabiliscono l'indipendenza costituzionale della magistratura e pongono una serie di garanzie in tal senso; basti pensare all'autogoverno conseguito attraverso il Consiglio superiore della magistratura. Dunque, il pericolo del carattere persecutorio dell'azione penale dovrebbe essere vanificato dall'osservanza della normativa costituzionale e della serie di norme che concludono l'indipendenza della magistratura, in base alle quali l'interferenza tra l'attività del potere giudiziario e quella di altri poteri deve essere considerata come un'anomalia patologica, oltre il limite del colpo di Stato.

Il relatore ha portato l'esempio dell'arresto in massa di un gruppo politico. Faccio parte di un gruppo politico che per lungo tempo è stato esposto anche a pericoli di questo genere: non abbiamo mai perduto la calma ed abbiamo subito le autorizzazioni a procedere concesse per ragioni politiche, autorizzazioni che violavano il principio di insindacabilità, trattandosi di procedimenti penali relativi alla nostra attività politica ed

all'opinamento politico nostro e di milioni di cittadini che ci avevano onorato del loro consenso. L'ipotesi che lei, onorevole relatore, ha prospettato è possibile, ma ci porterebbe oltre i limiti della legalità, in una situazione anomala che potrebbe derivare da un colpo di Stato; dunque, è un'ipotesi da non prendersi in considerazione.

Il vero problema sta nel fatto che determinate distorsioni dell'azione penale o dell'esercizio della medesima vanno modificate a monte, cioè perseguendo un uso corretto dei poteri conferiti dalla Costituzione alla magistratura. Se questo potere dovesse decampare dai suoi compiti vorrebbe dire che il meccanismo costituzionale e le leggi ordinarie di attuazione del medesimo presentano angoli bui. Uno dei tanti elementi di distorsione di talune attività o indirizzi della magistratura è dovuto ai meccanismi di rappresentanza nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura. Chi parla si oppone al sistema proporzionale per l'elezione dei membri togati di tale organo; purtroppo, la politicizzazione crescente e galoppante del medesimo ha prodotto alcune distorsioni. Tuttavia, la distorsione non cancella i principi sanciti dalla Costituzione, dall'articolo 101 in poi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole relatore, il nostro obiettivo è quello di modificare l'articolo 68 affinché non costituisca un privilegio. Il problema fondamentale è costituito dalla compatibilità, come giustamente rilevato dal collega Berselli, tra questo e l'articolo 3 della Costituzione: quella di attuare il principio di uguaglianza anche e soprattutto di fronte alla legge penale è una necessità che spiega la forte pressione popolare. Noi non siamo qui per sentire soltanto la pressione delle folle indistinte, ma per interpretare l'ansia e la necessità di giustizia che promanano da larghissimi strati della popolazione italiana. La popolazione italiana, i cittadini italiani, non ne possono più dei privilegi di una classe politica che ha dimostrato di utilizzare tali privilegi — lo ha detto il relatore — per nascondere o per rinviare i processi, o che se ne è avvalsa sulla base di associazioni per delinquere! A tale riguardo, vorrei ricordare il dibattito di ieri sulle autorizzazioni a pro-

cedere, nel corso del quale si è constatata l'esistenza, per quanto riguarda i fatti di Milano, di una associazione per delinquere di fatto, la quale devasta le istituzioni, pregiudica i diritti dei cittadini, getta discredito sulla vita pubblica e affoga nel fango tutto ciò che è possibile immaginare, dando luogo ad una crisi ricorrente e continua.

Di fronte a questa situazione di intollerabilità, per i cittadini, di una condizione di privilegio che non ha ragion d'essere, va data una risposta del tipo di quella fornita dal MSI-destra nazionale: noi proponiamo l'abolizione del privilegio, non giustificabile, previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Ciò è tanto più necessario se solo si ricorda che avete varato (non con il nostro consenso, ma con le nostre ampie riserve) un nuovo codice di procedura penale, che ha rovesciato i termini della carcerazione preventiva istituendo, in luogo di essa, una custodia cautelare funzionale alle esigenze istruttorie, e soltanto a queste, in relazione alla necessità di difendere la prova e di difendere il processo stesso da attività criminose susseguenti al compimento del reato (ma che rappresenta, tuttavia, un provvedimento eccezionale). Il nuovo codice di procedura penale è incompatibile con quanto previsto dall'articolo 68 della Costituzione: abroghiamo, dunque, questo privilegio ingiusto e la funzione parlamentare sarà tutelata solo dal primo comma dell'articolo 68, che presidia la libertà di espressione e di attività politica di tutti i parlamentari.

Vorrei sottolineare che lo stesso relatore, onorevole Casini, nella sua relazione (pagina 11) si è accorto — grazie all'esperienza giuridica che lo contraddistingue — dell'incompatibilità di misure che siano condizionanti il libero dispiegarsi delle indagini preliminari o del successivo iter, del libero dispiegarsi dell'attività del magistrato che indaga sospinto dal suo diritto-dovere di cercare la verità e di difendere la libertà con la verità! Lo ha detto il relatore ed è un'ottima intuizione, la quale però deve essere portata alle estreme conseguenze. Se il relatore ha ragione quando afferma che vi è una flessibilità nel momento in cui scatta, o scatterebbe (e vengo alla proposta all'esame dell'Assemblea, signor Presidente), il diritto-

dovere per il magistrato indagante di chiedere l'autorizzazione a procedere, allora egli fornisce una risposta imbarazzata più che approssimativa, perché sa benissimo che il nuovo codice si distingue per uno spostamento in avanti del momento in cui inizia l'esercizio dell'azione penale vera e propria; vi è, infatti, da considerare l'esistenza di quella lunga fase dell'indagine preliminare che può durare fino a 18 mesi per i reati più gravi. L'articolo 405 è una norma molto curiosa, che noi abbiamo esaminato con attenzione e con preoccupazione: esso è, infatti, uno di quegli articoli che danno all'indagine preliminare (a questa fase non anomala, ma certamente pubblica soltanto in determinati momenti) un tempo non limitato. Allora, mi domando: voi volete che l'autorizzazione a procedere secondo la nuova formula che proponete sia chiesta appena il denunciato è iscritto nel registro del pubblico ministero che ha iniziato le indagini? Voi pensate che sia necessaria la consumazione di un incidente probatorio (è un fatto che può verificarsi all'alba delle indagini preliminari)? Voi pensate che occorra attendere i termini di cui all'articolo 407? Allora non basta l'espressione «flessibile»? Perché sottolineo tali elementi? Per dire che la soluzione trovata può essere ingegnosa per chi vuole cambiare conservando, ma è certamente — mi si consenta il termine — pasticciata per quello che riguarda lo svolgimento vero ed effettivo di una riforma che, a mio giudizio, non può che essere una riforma ablativa di un privilegio che non ha più ragion di esistere.

Ci riserviamo di tornare, in sede di esame degli emendamenti, su questi temi, che meritano ben altri approfondimenti, soprattutto per la ricchezza delle ragioni svolte dal relatore. Tuttavia, a mio giudizio, tali ragioni mettono più che altro in luce le autorevoli perplessità dell'onorevole Casini sul testo che si propone e suffragano l'opposizione di chi, come noi del Movimento sociale italiano, ritiene che l'unica riforma vera consista nella cancellazione pura e semplice di privilegi intollerabili per i cittadini italiani, quali sono quelli previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interpellanza e interrogazioni.

Cominciamo dall'interpellanza Azzolina n. 2-00036 sulla disdetta degli accordi aziendali sulle mense da parte della FIAT e dell'Intersind (vedi l'allegato A).

L'onorevole Azzolina ha facoltà di illustrarla.

ANGELO AZZOLINA. Rinunzio ad illustrare la mia interpellanza, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

SANDRO PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito alla questione sollevata dall'onorevole Azzolina, faccio anzitutto presente che il Governo non ha possibilità di intervento determinante in ordine ai comportamenti delle parti sociali, che sono espressione dell'autonomia contrattuale delle medesime.

Considerata però la necessità di un intervento immediato, il Governo sta predisponendo un apposito provvedimento che, chiarendo la situazione normativa nel senso di affermare la natura di servizio della mensa organizzata dalle imprese, restituisca alla contrattazione collettiva la sua funzione di stabilire la rilevanza del beneficio sugli istituti retributivi, sia con riferimento agli accordi in essere, sia per il futuro.

PRESIDENTE. L'onorevole Azzolina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ANGELO AZZOLINA. Signor sottosegretario, non è sicuramente compito del Governo interferire nei rapporti che devono intercorrere tra le parti sociali; tuttavia, il Governo può anche intervenire laddove una delle

parti sociali intenda — attraverso azioni ricattatorie — assumere decisioni unilaterali e mettere di fronte al fatto compiuto i lavoratori che vogliono esclusivamente richiedere il rispetto di un proprio diritto.

Ci troviamo di fronte ad un fatto che definire strano è poco. Nella sola area torinese vi sono circa seimila lavoratori che stanno tentando di far applicare una legge dello Stato italiano, richiedendo all'azienda — e in diverse circostanze la magistratura ha dato loro ragione — di restituire dei soldi.

I lavoratori chiedono in definitiva alla FIAT, all'Intersind e a diverse aziende sparse per l'Italia che venga restituito ciò che è stato loro negato in tutti questi anni.

In proposito, i lavoratori hanno fatto ricorso alla magistratura ed in diverse occasioni la Corte di cassazione ha dato loro ragione, così come hanno fatto numerose sentenze pretorili.

A questo punto, interviene un'azienda come la FIAT (stranamente — mi si passi il termine — ad essa si accoda l'Intersind), che annuncia la chiusura a partire dal 5 ottobre di tutte le mense aziendali, per il semplice fatto che i lavoratori stanno rivendicando un proprio diritto.

Il Governo non è in condizione di impedire quello che sta accadendo per quanto riguarda la FIAT, mentre potrebbe probabilmente far qualcosa rispetto all'Intersind: ad esempio, ricordare a questi soggetti che, fino a quando ci si trova in uno Stato di diritto, i singoli lavoratori ed i cittadini hanno, appunto, il diritto di far valere le proprie ragioni.

La FIAT, invece, risponde con un ricatto che comporterà il licenziamento di 1.500 lavoratori, se è vero che a partire dal prossimo 5 ottobre verranno chiuse le mense aziendali. Da quanto si legge su diversi quotidiani, in ordine ai vari indirizzi assunti dalle imprese, la stessa cosa accadrebbe in molte altre aziende, con la conseguente moltiplicazione del numero dei disoccupati.

Dicevo che si sono registrate numerose sentenze favorevoli per i lavoratori, ma vorrei ricordare anche qualche strana eccezione. Una stranezza per tutte: nella pretura di Torino, a fronte di alcune sentenze favorevoli, è stata pronunciata una sentenza con

la quale non solo si è dato torto ai lavoratori, ma questi ultimi sono stati costretti a pagare singolarmente 500 mila lire di spese processuali. L'esempio la dice lunga sulla situazione che si è venuta a creare nella pretura di Torino; in rapporto a questi fatti sono già state presentate specifiche interpellanze.

Noi chiediamo, signor sottosegretario, che la FIAT e l'Intersind restituiscano i soldi che spettano ai lavoratori. Il ricatto occupazionale non può essere l'elemento con cui si costringa — fra virgolette — il Governo a varare un'apposita legge. Riteniamo che in effetti tale ricatto serva esclusivamente a spostare il livello della mediazione: «Se tu, Governo, mi dai la legge, io non licenzio i lavoratori». Ecco a cosa è teso il ricatto posto in essere dalle aziende, a partire dalla FIAT!

In sostanza, si negherebbe ai lavoratori il diritto ad ottenere ciò che spetta loro. Si tratta di una politica ricattatoria che alla FIAT dura da troppo tempo.

I lavoratori interessati alla vertenza non sono assolutamente dell'opinione di lasciarsi trascinare in una simile politica ricattatoria, sulla base della quale il 5 ottobre ci troveremmo con una minaccia di licenziamenti pendente sulla testa.

Ebbene, non credo che un intervento del Governo teso alla riproposizione di un disegno di legge già presentato nella scorsa legislatura rappresenti la migliore delle possibili soluzioni. Noi ci opporremo fortemente ad una soluzione di quel tipo, poiché oggi sono in discussione i diritti dei lavoratori, mentre quella normativa non riconoscerebbe ai lavoratori nemmeno il diritto di ottenere il progresso.

Vi è, tra l'altro, anche un forte sospetto di incostituzionalità, ed è sospetta la rapidità con cui si vuole intervenire sui diritti dei lavoratori.

Ci troviamo in una situazione in cui i diritti di questa gente sono quotidianamente calpestati; ho ricordato in altra occasione che oggi il ricorso alla cassa integrazione ed ai licenziamenti è sempre più frequente. Anche in tal caso — e ci si riferisce ad una cospicua parte di salario — non si vuole corrispondere ai lavoratori quanto spetta loro.

Ci opporremo, lo ripeto, al provvedimento richiamato. Onorevole sottosegretario, la sua risposta non ci soddisfa, perchè ribadisco che il Governo potrebbe dare qualche «consiglio» almeno all'Intersind. È vero — e non mi stancherò mai di ripeterlo — che la FIAT è un'azienda privata; ma è altrettanto vero che per molti aspetti ha costruito le sue fortune, specialmente negli ultimi anni, grazie a forti finanziamenti dello Stato. Un'azienda che prospera anche in virtù dell'intervento pubblico non può continuare a pensare di essere uno «stato» all'interno dello Stato italiano; deve rispondere a qualcuno: certamente alle parti sociali interessate, ma anche al paese.

Sappiamo che in questo specifico caso anche le organizzazioni sindacali si trovano in contrasto con migliaia di lavoratori che autonomamente hanno chiesto il riconoscimento di un loro diritto, in riferimento alle mense. Il sindacato non può pensare di stipulare accordi peggiorativi rispetto alle leggi esistenti. I lavoratori, qualora ritengano che sia stato calpestato un loro diritto attraverso la firma di un accordo, hanno tutti i sacrosanti motivi di farsi valere nelle sedi opportune. In questo caso sono ricorsi alla magistratura, che sta dando loro ragione. E nella situazione delineata il Governo pensa di intervenire con la predisposizione di un disegno di legge che impedisce ai lavoratori di godere di un loro diritto, con effetti addirittura retroattivi!

Invitiamo pertanto l'esecutivo a ripensare l'impostazione del provvedimento ricordato, nei confronti del quale — ripeto — condurremo una dura opposizione.

SANDRO PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRO PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far presente all'onorevole Azzolina che il Governo si compiace del fatto che egli nel suo intervento abbia in sostanza concordato sulla impossibilità dell'esecutivo di intervenire direttamente in una materia attinente all'autonomia contrattuale delle parti.

Nella mia risposta ho parlato della «predisposizione» di un provvedimento; evidentemente, quindi, non si tratta della mera riproposizione del provvedimento approntato dal precedente esecutivo. Una volta presentato il testo, il Governo sarà disponibile al confronto con tutti i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Poli Bortone n. 3-00020 sull'opportunità di istituire un sottosegretariato alla condizione della famiglia, della donna e della gioventù (vedi l'allegato A).

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere.

SANDRO PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, la legge n. 164 del 22 giugno 1990 ha consentito di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, configurandola come struttura di supporto avente la funzione di promuovere l'uguaglianza tra i sessi, rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

Il provvedimento legislativo in questione, all'articolo 2, comma 4, ha espressamente previsto che la materia della parità tra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro non sia di pertinenza della citata Commissione. È stato pertanto istituito presso il ministero, con legge n. 125 del 10 aprile 1991, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

La proposta dell'onorevole Poli Bortone, relativa al coordinamento di tali organismi ad opera di un apposito sottosegretariato, non sembra per altro rispondente all'attuale esigenza di snellimento delle strutture della pubblica amministrazione. Si verrebbe infatti a creare una sovrastruttura che potrebbe appesantire taluni passaggi burocratici, creando problemi di interferenze nelle competenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-00020.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, devo dichiarare tutta la mia insoddisfazione per diversi ordini di motivi. Innanzi tutto non comprendo le ragioni per cui la mia interrogazione, rivolta al Presidente del Consiglio, abbia ottenuto risposta da un rappresentante del Ministero del lavoro. Evidentemente il suo contenuto è stato considerato — mi si consenta di dirlo — con una certa superficialità, mentre la mia interrogazione affrontava un discorso di più vasta portata e non si limitava ad un'osservazione di mero carattere tecnico.

Facendo parte della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, quanto meno dovrei sapere che essa esiste e quali siano i suoi compiti. Ritengo infatti di conoscerli anche perché partecipo ai suoi lavori da diverso tempo.

Il mio intendimento era quello di proporre un raccordo direi quasi di «sensibilità», per cui mi sarei aspettata un intervento da parte del Ministero per gli affari sociali sull'argomento che avevo sollevato.

Onorevole sottosegretario, lei non ha detto nulla rispetto al problema della condizione della famiglia, della donna e della gioventù, mentre era questa la tematica contenuta nell'interrogazione. Come si può, nel momento attuale, in una società complessa che ha una serie di problemi altrettanto complessi, con ripensamenti sul ruolo della donna, rispondermi che esiste la parità dei sessi e che quindi sono state istituite due commissioni su tale materia? È veramente poco, anzi è proprio niente rispetto ad un problema di così grande portata!

Ritenevo che il nuovo Governo — ma devo ricredermi! —, fin dalle dichiarazioni programmatiche del nuovo Presidente del Consiglio, intendesse dare un taglio (così era apparso dalle prime battute) di carattere più sociale ad una serie di argomenti rispetto ai quali ci interroghiamo, innanzi tutto come genitori, come persone appartenenti ad una società complessa alle soglie ormai del duemila, circa il ruolo che deve ricoprire la donna. Ci chiediamo inoltre se si debba continuare lungo la strada di un rivendicazionismo che ha portato anche ad alcune conflittualità con esiti non sempre felici a livello sociale e che probabilmente può aver

determinato una serie di devianze, ad esempio per quanto attiene alla condizione dei giovani.

A tale proposito mi sono chiesta se fosse possibile, piuttosto che creare un organismo che si sovrapponesse ad altri, immaginare un'agenzia, cioè una struttura più snella di raccordo e di programmazione, eliminando le commissioni che diventano una specie di tiaso nel quale le donne parlano tra loro dei loro problemi senza risolvere assolutamente alcuna delle questioni concernenti la società attuale.

Ecco perché sono assolutamente insoddisfatta, anche per il pressapochismo e la superficialità con cui si risponde ad interrogazioni di questo genere.

So bene di aver assunto, attraverso l'interrogazione presentata, una posizione, per così dire, controcorrente. Occorre tuttavia avere il coraggio di sostenere posizioni del genere se si vuole approfondire determinati argomenti, senza continuare ad incentivare la proliferazione di organismi pressoché inutili, come quelli ipotizzati in tutto questo periodo. Desidero fare riferimento, in particolare, a quello che poteva sembrare più utile, ossia alla Commissione per la parità istituita presso il Ministero del lavoro, che ha svolto la propria attività per un certo periodo di tempo mentre successivamente non ha più dato segni di vita, tanto che non si sa se sia scomparsa ovvero se intrattenga rapporti con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio. Essa non ha comunque instaurato alcun raccordo con il Ministero per gli affari sociali, che attraverso il regolamento n. 444, adottato sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1991, ha configurato una serie di uffici, rendendosi conto della necessità di finalizzare un minimo di organizzazione a temi di carattere sociale.

Desidero, in conclusione, svolgere una breve osservazione dopo che un collega, in precedenza, è intervenuto su un'interpellanza concernente la FIAT. Al riguardo, vorrei sapere in base a quale criterio siano state accorpate le interpellanze ed interrogazioni presentate, dal momento che fin dalla scorsa legislatura avevo presentato e riproposto

una serie di interrogazioni vertenti sulla FIAT e sulla sua gestione nel Salento e nel Mezzogiorno d'Italia. Mi sarei aspettata, quindi, che oggi si potesse discutere dell'argomento in maniera più ampia di quanto sia consentito dallo svolgimento di una sola interpellanza presentata da alcuni colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, per avviare una discussione più ampia sarebbe stata più utile presentare un'interpellanza sul tema indicato.

Quanto alla scelta del Ministero chiamato a rispondere agli strumenti di sindacato ispettivo, essa è operata dal Governo.

Per quanto riguarda infine l'omogeneità degli argomenti oggetto delle interpellanze ed interrogazioni oggi trattate, debbo farle presente che l'ordine del giorno presenta una precisa articolazione interna dei temi oggetto degli strumenti di sindacato ispettivo, la cui selezione è stata operata tenendo anche conto della disponibilità del rappresentante del Governo.

Seguono le interrogazioni De Pasquale n. 3-00122, Crucianelli n. 3-00144, Barbalace n. 3-00146 e Fredda n. 300150 sulla situazione occupazionale della società Pirelli spa (*vedi l'allegato A*).

Queste interrogazioni, che concernono lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

SANDRO PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, colleghi, l'accordo per la Pirelli siglato il 30 luglio 1991 presso il Ministero del lavoro aveva concluso gli strascichi occupazionali di una vicenda di ristrutturazione aziendale iniziata nel 1985. L'azienda aveva però espressamente precisato che la situazione finanziaria e competitiva non era in quel momento tale da consentirle di regolare i propri assetti occupazionali successivi. È vero che nella ristrutturazione del 1985 la Pirelli aveva realizzato investimenti nelle zone di Milano e Torino, ma la scelta delle localizzazioni era avvenuta d'accordo con i sindacati e sulla

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

spinta di problemi occupazionali (a Milano la chiusura dello stabilimento pneumatici di Bicocca, a Torino la chiusura di una fabbrica della CEAT).

Dai dati forniti dall'INFIS risulta che nei confronti dei lavoratori dell'azienda occupati negli stabilimenti siti a Milano, Torino, Roma e Messina sono state erogate lire 10.795.520.000 per integrazioni salariali straordinarie e lire 1.662.224.000 per quote di indennità di anzianità maturata in favore dei lavoratori dimissionari o licenziati che hanno beneficiato delle integrazioni stesse.

L'annunciata ristrutturazione finanziaria e industriale della società Pirelli dovrebbe portare a sanare una situazione di difficoltà determinata non solo dall'esito dell'operazione *Continental*, ma anche dalla crisi del mercato mondiale dei pneumatici, che ha coinvolto anche le aziende concorrenti, con riduzione del personale di 14 mila persone alla *Good Year* e di 9.500 persone alla *Michelin*.

In tale contesto, il dicastero che rappresenta, impegnato a seguire con attenzione l'evolversi della situazione dell'azienda e a valutare qualsiasi iniziativa idonea a salvaguardare il mantenimento dei posti di lavoro, ha convocato per martedì 14 luglio prossimo i rappresentanti sindacali di categoria per l'esame della vertenza della società Pirelli.

PRESIDENTE. L'onorevole De Pasquale ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00122.

PANCRAZIO DE PASQUALE. Signor Presidente, sarebbe davvero ridicolo dichiararsi soddisfatti della risposta che abbiamo ascoltato poc'anzi dal sottosegretario Principe. Si tratta infatti di dichiarazioni immensamente distanti anni luce dalla drammatica realtà economica e sociale che stiamo vivendo, in particolare nel Mezzogiorno e in Sicilia, nel campo dell'occupazione.

È assurdo che il ministero e lo stesso Governo facciano riferimento all'accordo del 30 luglio 1991, cercando di giustificare il mancato rispetto dello stesso. Se un accordo è intervenuto tra la Pirelli e le organizzazioni sindacali e se i suoi garanti erano i ministri del lavoro e dell'industria, ci si

dovrebbe spiegare perché tale accordo non è stato rispettato né applicato e perché, all'indomani della sua conclusione, la società Pirelli ha svolto un'azione del tutto contrastante con gli impegni assunti. Voglio ricordare che tali impegni si traducevano nella salvaguardia dell'occupazione, specialmente negli stabilimenti meridionali da adibire a produzioni specializzate.

In realtà, si è fatto tutto il contrario e si è arrivati ad una decisione (che non è stata comunicata a nessuno; le organizzazioni sindacali non ne sono state sicuramente informate) che prevede la chiusura dello stabilimento di Villafranca Tirrena, dove lavorano 720 operai. Come risulta esplicitamente dalla nota della Pirelli, tale decisione è stata assunta senza prospettare alcuna alternativa. Non ci si rende conto che tutto questo rappresenta una catastrofe per la Sicilia e per la provincia di Messina; per i lavoratori di cui stiamo parlando la vita onesta e pulita finisce con il licenziamento, perché da domani dovranno piegarsi ai potenti, chiedere l'elemosina di un posto di lavoro ed entrare nella grande melma del clientelismo e della mafia che, malgrado quel che si dica, impera.

L'arroganza della Pirelli, per la quale gli accordi sono carta straccia, con l'avallo del ministero: questa è la risposta che abbiamo ottenuto. Ora che cosa volete fare? Un accordo? Si è parlato di un primo contatto con i rappresentanti sindacali per martedì 14 luglio; ma tutti, la regione siciliana, la rappresentanza politica e sindacale, la FULC, hanno chiesto un incontro con il Presidente del Consiglio per bloccare il piano Pirelli e i licenziamenti.

Si voleva, lo ripeto, un incontro con il vertice, con il Presidente del Consiglio, che non so se si farà; comunque, né quest'ultimo né il ministro dell'industria, che sarebbe responsabile in materia, né il ministro del lavoro sono venuti a rispondere in quest'aula. La risposta ci è stata fornita da un sottosegretario, l'onorevole Principe, che per giunta è inquisito. Vi rendete conto, colleghi, di che cosa significhi quanto sto dicendo nell'ambito della complessiva situazione siciliana e meridionale?

Siamo tartassati dai licenziamenti, dalle

chiusure delle fabbriche, dal *racket*, da migliaia di miliardi spesi in canali sotterranei di corruzione, appalti truccati, sperperi pubblici e mafia. E la risposta che ci viene data è quella che abbiamo ascoltato! È assolutamente assurdo, signor Presidente, sentire risposte del genere!

Il Presidente del Consiglio ha detto che l'Italia non deve diventare una Disneyland; ma, visto che al posto dello stabilimento Pirelli di Villafranca si profila la costruzione di un villaggio turistico, questa non mi sembra la strada più adatta per evitare che l'Italia diventi una Disneyland!

Siamo quindi completamente insoddisfatti, e riteniamo che la lotta dei lavoratori dovrà portare ad una migliore determinazione da parte del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Crucianelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00144.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, sono esterrefatto. Potremmo anche decidere, di comune accordo ed in modo più dignitoso, di evitare di tenere queste sedute per lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze!

Non so come interpretare la risposta fornita dal sottosegretario, signor Presidente. Posso capire che egli forse in questo momento ha altre preoccupazioni, ma il tema oggetto dell'interrogazione è urgentissimo, e su di esso non si può fornire una risposta così evasiva, burocratica e priva di senso come quella che abbiamo ascoltato.

All'attenzione del ministro erano stati posti problemi molto gravi, che sono stati del tutto ignorati. C'è una direzione aziendale che per prassi straccia gli accordi. Voglio ricordare che non più di un mese fa l'azienda ha chiesto un prepensionamento che ha investito più di 200 lavoratori della Pirelli di Tivoli. Tutti pensavano che il capitolo fosse chiuso. Sono passate due settimane, e ci siamo trovati di fronte ad una richiesta relativa ad altri 300 dipendenti, questa volta non prepensionati, ma probabilmente (la questione non è molto chiara) bruscamente messi fuori dall'azienda.

Desidero leggere una dichiarazione del-

l'amministratore delegato della Pirelli, il quale afferma testualmente: «Un'analisi più fredda ci avrebbe portato a chiudere anche Tivoli». Vi sono valutazioni, anch'esse provenienti dall'azienda, secondo cui uno pneumatico USA costa 40 dollari, mentre noi lo produciamo per 100 dollari. Ci troviamo di fronte a dichiarazioni e a fatti che testimoniano la totale incapacità di questa direzione aziendale.

Il ministero sembra non essere a conoscenza di tutto questo. Il nostro ministro del lavoro sembra essere il ministro del lavoro della Slovenia, cioè non si rende conto dei processi che stanno dietro e che ispirano la non politica e la non scelta. Se qualcuno doveva essere posto in prepensionamento, in cassa integrazione, in mobilità, utilizzando la legge n. 223, doveva trattarsi dei grandi dirigenti di questa azienda, che la stanno scientemente portando allo sfascio. Viene invece effettuata una punizione a senso unico nei confronti dei lavoratori.

Non intendo essere aggressivo nei confronti del sottosegretario; probabilmente la questione non ricade nemmeno sotto la sua responsabilità. Ma questa gravissima situazione investe centinaia e centinaia di lavoratori; l'azienda è irresponsabile nella sua gestione, nella sua strategia. Pertanto, la risposta del Governo non può essere quella che ci è stata fornita.

Termino a questo punto il mio intervento, nella speranza che le osservazioni testé espresse dall'onorevole De Pasquale possano trovare un'ulteriore risposta, da parte del Presidente del Consiglio in prima persona. Stiamo infatti parlando della Pirelli, non di una delle tante fabbriche di un qualsiasi luogo d'Italia. Stiamo parlando di una delle più grandi aziende, di un pezzo importante della storia industriale del nostro paese. Questa vicenda non può essere trattata in siffatto modo.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Barbalace non è presente, si intende che abbia rinunciato alla replica per la sua interrogazione n. 3-00146.

L'onorevole Mussi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Freda n. 3-00150, di cui è cofirmatario.

FABIO MUSSI. Sono fortemente insoddisfatto, signor Presidente, non solo per la risposta sulla Pirelli, ma anche per l'occasione letteralmente buttata al vento dal Governo. È persino umiliante ed alquanto triste che, di fronte ai problemi che abbiamo in questi giorni ed in queste ore nel paese, il Governo si comporti con questa ... statuarietà burocratica. Stiamo parlando di gente in carne ed ossa, di grandi imprese che, come ha testé ricordato il collega Crucianelli (il suo era un saggio richiamo), sono un pezzo dell'economia italiana e della storia industriale di questo paese. Si tratta di una questione che non può essere liquidata in questo modo.

Il nostro gruppo dall'inizio della legislatura (sono passate poche settimane) ha compiuto verso il Governo molti atti, di vario grado e variamente formalizzati. Ha interpellato e interrogato l'esecutivo a proposito della crisi di numerose aziende e di numerosi gruppi industriali, grandi e piccoli. Per ultimo lo ha fatto in ordine al vero e proprio dramma del gruppo Pirelli. È vero che ogni questione ha una sua specificità, però immagino che il signor ministro e il signor Presidente del Consiglio comprendano benissimo che c'è un filo rosso che lega queste specificità, ed è l'accelerarsi di una crisi economica e industriale e l'emergere di un dramma del lavoro.

Al Governo avevamo dato un suggerimento, un modesto consiglio, per mezzo di un'interpellanza, una specie di interpellanza-promemoria presentata due giorni fa, l'8 luglio, in cui elencavamo le questioni sul tappeto, per spingere l'esecutivo a venire stamani a rispondere sui numerosi aspetti della crisi in corso. Volevamo però che lo facesse dando ad essi, un senso, collegandoli cioè alle questioni di fondo della crisi industriale e del lavoro. Il Governo non ha creduto di accettare il nostro suggerimento ed ha risposto burocraticamente sulla Pirelli.

La crisi che stiamo vivendo, signor Presidente, fu negata dal passato Governo il quale, fino a qualche mese fa, parlava con un qualche accento trionfalistico di un saldo positivo dell'occupazione: si perde nell'industria, ma tanto si guadagna nel terziario.

Come a dire, in sostanza: «Ci pensiamo noi ad assumere!». Naturalmente quel ministro non c'è più. C'è un nuovo ministro e c'è un nuovo Governo, il quale immagino conoscerà e starà studiando attentamente in queste ore i dati dell'ISTAT che oggi i giornali pubblicano, dati che erano però già noti, anche al passato Governo e ai precedenti ministri. Tali dati parlano di una caduta del 4,6 per cento dell'occupazione globale e del 4,9 per cento nell'industria. E le percentuali relative agli operai e apprendisti e agli impiegati sono rispettivamente del 5,5 e del 2,4 per cento. La cassa integrazione nei primi quattro mesi dell'anno cresce del 24 per cento. Il costo del lavoro cresce del 13 per cento, e non perché siano aumentati i salari (che sono invece diminuiti), ma perché i prepensionamenti costano sia allo Stato, sia alle imprese. Quindi ci troviamo di fronte alla diminuzione dei posti di lavoro e all'aumento della disoccupazione.

Qualche mese fa il professor Prodi parlò di una prospettiva di deindustrializzazione per il nostro paese; e il professor Rey, che dirige l'ISTAT, parla di limiti non congiunturali e di un autunno nero per le industrie italiane.

Sappiamo bene da che cosa è composta questa crisi. Vi è innanzi tutto una componente di costi. Da parte delle imprese si insiste ancora sul costo del lavoro. Per la verità, nonostante un differenziale di crescita rispetto ad altri paesi, il costo del lavoro italiano continua a marciare sui livelli medi, medio-alti europei. Certo l'inflazione pesa sull'impresa e sulla sua competitività. Al riguardo, in ordine alle misure tese a ridurre l'inflazione, qualche giorno fa chiedemmo al Governo chi pagherà se va avanti l'ipotesi dell'addizionale IRPEF. La risposta è semplice: pagheranno i lavoratori dipendenti.

La crisi di competitività dipende da tante altre questioni di qualità di sistema. Ora però bisogna affrontare globalmente i problemi. E noi, sfruttando questa occasione, chiediamo con forza che il Governo venga appunto a rispondere sui problemi del lavoro globalmente. Anche nel vertice dei G7, dei paesi più industrializzati, si sono accorti che la questione della disoccupazione è cruciale. Qualcuno sulla stampa in questi giorni

ha parlato di un difetto anche del Trattato di Maastricht: mancherebbe l'obiettivo di convergenza dei tassi di occupazione. Sono questioni cruciali, per le quali il Governo deve venire a rispondere.

Per quanto riguarda la vicenda della Pirelli, l'insoddisfazione è totale. Sono stati firmati accordi, con impegni sul bilancio pubblico, che la Pirelli ha violato. Se ha sbagliato per quanto concerne la *Continental*, non è possibile che paghino solo i suoi dipendenti. Non è possibile che quando le cose vanno bene sia carnevale per l'azienda, e quando le cose vanno male sia quaresima per gli operai, tanto più quando l'errore è stato compiuto da un *management* e da una direzione aziendale.

Non siamo soddisfatti dell'incontro che si svolgerà a metà luglio, non si sa bene a quale livello. Insistiamo affinché la Presidenza del Consiglio ed il ministro del lavoro chiedano un incontro all'azienda ed alle associazioni sindacali e che il Governo si pronunzi prima di allora per la revoca di quei 1.200 licenziamenti. Essi sono un dramma per la provincia di Messina, sono gravissimi per Tivoli e per quest'area del Lazio. Sono gravi anche i 200 licenziamenti della Bicocca a Milano, dove anno dopo anno si sono ridotti i posti di lavoro senza che siano emersi altri progetti industriali.

Esprimiamo quindi totale insoddisfazione e ripetiamo la richiesta al Governo affinché venga a parlare seriamente di queste cose, che sono serie.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento della interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Per fatto personale.

SANDRO PRINCIPE. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRO PRINCIPE. Voglio ringraziarla, signor Presidente, per avermi concesso la parola per fatto personale, perché la notazione dell'onorevole De Pasquale circa il

fatto che il sottosegretario Principe sarebbe inquisito mi dà la possibilità di dire la verità in quest'aula in ordine ad una vicenda e ad una questione che da circa otto mesi tormentano la mia persona, la mia famiglia e tutti coloro i quali mi conoscono ed hanno avuto in questi anni occasione di apprezzare la mia correttezza di comportamenti, soprattutto nell'assolvimento dei compiti istituzionali.

Debbo dire ai colleghi presenti, signor Presidente, che ritenevo e ritengo chiusa questa vicenda personale. Voglio ricordare brevemente che nel gennaio 1992 la procura della Repubblica di Palmi avanzò una richiesta di autorizzazione a procedere nei miei confronti per ipotesi di reato molto gravi.

Desidero fare un breve cenno al modo in cui è stato realizzato l'inoltro della richiesta: alcuni magistrati — che, tra l'altro, aspiravano ad altissimi incarichi di responsabilità — la inviarono direttamente alla Presidenza della Camera, e non tramite il Ministero di grazia e giustizia. Tale errore ha rischiato di essere fatale per la modesta persona che parla, dal momento che quel giro di carte ha portato la richiesta alla Giunta per le autorizzazioni a procedere alla fine del gennaio 1992, cioè pochi mesi prima della consultazione elettorale e a Parlamento ormai sciolto.

La Giunta comunque si riunì e propose all'Assemblea di rigettare la richiesta della procura della Repubblica di Palmi per manifesta infondatezza quanto al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e per l'esistenza di un *fumus persecutionis*. Voglio infatti ricordare a questa Assemblea che la vicenda che mi riguarda è iniziata dopo la presentazione — ad opera del sottoscritto e di altri parlamentari — di una interrogazione sulla gestione della procura della Repubblica di Palmi.

Debbo ritenere che la richiesta sia stata nuovamente avanzata per un fatto tecnico, augurandomi che l'intento persecutorio nei miei confronti sia cessato. Anche perché, signor Presidente, voglio ricordare che, in effetti, con riferimento agli altri reati, la procura della Repubblica di Palmi non ha mai enunciato il fatto: io ancora non sono in grado di capire di cosa mi si accusi! Mi pare

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

che la richiesta riproposta sia identica a quella precedente.

Quanto al primo capo d'imputazione, se fatto nuovo c'è stato, questo è a totale chiarimento della mia vicenda. Vorrei, infatti, che i colleghi sapessero che sono accusato di un gravissimo reato: per aver partecipato ad un pranzo con consiglieri comunali a Rosarno. Gli inquirenti hanno ritenuto che al pranzo fossero presenti due presunti mafiosi; da qui la strabiliante accusa.

Il fatto nuovo è rappresentato da una sentenza della Corte suprema di cassazione la quale, chiarendo tale circostanza in via di fatto, pur valutando la legittimità di determinati provvedimenti, ha statuito che a quel pranzo non era presente nessuno dei due personaggi indicati dagli inquirenti. Quindi non mi sento affatto inquisito, semmai mi reputo un parlamentare perseguitato.

Ai colleghi che infieriscono gratuitamente, incidendo anche sulla dignità e sui diritti della persona, vorrei dire che sarebbe opportuno che si informassero prima di entrare in questioni così delicate.

Concordo con quanto si è detto in aula sulla riforma dell'immunità parlamentare, riforma che a mio avviso non sarebbe stata necessaria se, nel corso degli anni, si fosse fatto ricorso all'istituto delle autorizzazioni a procedere soltanto per ricercare la sussistenza di un eventuale *fumus persecutionis*.

Per quanto mi riguarda, caro onorevole De Pasquale, il *fumus persecutionis* è di doppia natura. Vi è un *fumus persecutionis* soggettivo, derivante dalla risposta data dalla procura della Repubblica di Palmi alla mia interrogazione, cioè ad un atto che un parlamentare compie nell'esercizio delle sue funzioni; e vi è, inoltre, un *fumus persecutionis* accertato derivante dalla manifesta infondatezza dell'accusa. Questa sussisteva già nel gennaio-febbraio del 1992 e a maggior ragione sussiste oggi, dal momento che la Corte di cassazione ha negato l'esistenza dell'unica circostanza ritenuta indiziante nei miei confronti.

Signor Presidente, la ringrazio per l'opportunità che mi ha dato e chiedo scusa anche per la mia emozione; ma lei comprenderà il travaglio di un galantuomo, di un cittadino probo che da otto mesi si vede maciullato nella sua immagine per questioni che non stanno né in cielo né in terra.

PRESIDENTE. Onorevole Principe, le sue precisazioni rimarranno agli atti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 13 luglio 1992, alle 16:

1. — *Interpellanze e interrogazioni.*
2. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione. (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055).

Relatori: CARLO CASINI, per la maggioranza; BERSELLI, di minoranza.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 17,25.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1992

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 - Roma